

XVI legislatura

Atto comunitario n. 62

**Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio
riguardante l'iniziativa dei cittadini
europei - COM (2010) 119 def.**

n. 51/DN
22 aprile 2010



servizio affari
internazionali
del Senato

ufficio dei rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea

**Unione
Europea**

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

Atto comunitario n. 62

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei - COM (2010) 119 def.

Dossier n. 51/DN
22 aprile 2010

a cura di Laura Lo Prato

XVI Legislatura
Dossier

Servizio affari internazionali

Direttore

Maria Valeria Agostini

tel. 06 6706_2405

Consigliere parlamentare

Rappresentante permanente del Senato

presso l'Unione Europea

Beatrice Gianani _0032 2 284 2297

Segretario parlamentare

Documentarista

Federico Pommier Vincelli

_3542

Segreteria

Grazia Fagiolini

_2989

Simona Petrucci

_3666

Fax 06 6706_4336

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio

Alessandra Lai

_2969

Segretario parlamentare Documentarista

Elena Di Pancrazio

_3882

Coadiutori parlamentari

Nadia Quadrelli

_2653

Laura E. Tabladini

_3428

Monica Delli Priscoli

_4707

Ufficio per le Relazioni

Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince)

fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio

Stefano Filippone Thaulero

_3652

Segretario parlamentare Documentarista

Giuseppe Trezza

_3478

Coadiutori parlamentari

Daniela Farneti

_2884

Antonella Usiello

_4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria

_2891

fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio

Roberta d'Addio

_2027

Consigliere

Davide A. Capuano

_3477

Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

_2359

Luca Briasco

_3581

Antonella Colmignoli

_4986

Viviana Di Felice

_3761

Laura Lo Prato

_3992

Coadiutori parlamentari

Antonina Celi

_4695

Silvia Perrella

_2873

Antonia Salera

_3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi

_2482

Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

_4529

Segretari parlamentari Interpreti

Alessio Colarizi Graziani

3418

Patrizia Mauracher

_3397

Claudio Olmeda

_3416

Cristina Sabatini

_2571

Angela Scaramuzzi

_3417

INDICE

NOTA ILLUSTRATIVA	Pag.	i
Atto comunitario n. 62: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini COM (2010) 119 def	"	1
Documento di lavoro dei servizi della Commissione: risultati della consultazione pubblica sul libro verde sul diritto d'iniziativa dei cittadini europei - SEC (2010) 370 (<i>in lingua inglese</i>)	"	33
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 8)	"	39
Trattato sull'Unione europea (art. 11)	"	43
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (artt. 24, 290)	"	47
Direttiva 95/46/CE: del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati	"	51
Decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione	"	77
Regolamento (CE) 45/2001: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati	"	85

NOTA ILLUSTRATIVA

La Commissione europea ha pubblicato, il 31 marzo 2010, una proposta di regolamento per l'attuazione dell'iniziativa dei cittadini delineata dall'articolo 11, n. 4, del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona ("Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati"). L'adozione del regolamento in esame è espressamente prevista, del resto, dall'articolo 24, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale: "Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire".

L'emaneazione della presente proposta di regolamento era stata preceduta:

- il 7 maggio 2009 dalla risoluzione del Parlamento europeo recante richiesta alla Commissione di presentare una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per l'attuazione dell'iniziativa dei cittadini;
- l'11 novembre 2009 dalla pubblicazione di un libro verde (COM(2009)622);
- negli ultimi mesi del 2009 da una procedura di consultazione, avviata dal Libro verde e conclusasi il 31 gennaio 2010 con la partecipazione di un'ampia gamma di soggetti¹.

Il contenuto dei sopra elencati documenti ed i contributi forniti, in sede di consultazione, dai Governi degli Stati membri, dai Parlamenti nazionali e dalle assemblee legislative regionali italiane sono stati già ampiamente illustrati nei due volumi del Dossier n. 49/DN, curato dall'Ufficio dei rapporti con l'Unione europea del Servizio affari internazionali del Senato, a cui si rimanda per maggiori approfondimenti.

¹ Sono pervenute 329 risposte: 160 di cittadini a titolo individuale, 133 di organizzazioni ed associazioni e 36 di enti istituzionali.

Con specifico riferimento, invece, alla proposta di regolamento in oggetto, il momento procedurale dell'iniziativa dei cittadini può essere diviso in cinque fasi distinte:

1. registrazione (art. 4), da effettuarsi presso la Commissione a cura dell'organizzatore (definito, ai sensi dell'art. 3, come persona fisica avente la cittadinanza dell'Unione europea e che gode dell'elettorato attivo alle elezioni per il Parlamento europeo o persona giuridica o organizzazione con sede in uno Stato membro, eventualmente rappresentata se priva di capacità giuridica ai sensi della legge nazionale applicabile) prima di iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno. Si dovranno fornire una serie di informazioni relative all'oggetto, gli obiettivi e le fonti di finanziamento e sostegno, da inserire, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, in un registro *on-line* pubblico, curato dalla Commissione. Non è previsto alcun vaglio preventivo sull'ammissibilità: la registrazione potrà essere rifiutata solo in caso di proposte manifestamente contrarie ai valori dell'Unione, offensive o prive di serietà;
2. raccolta delle dichiarazioni di sostegno, che deve avere luogo dopo l'avvenuta registrazione ed entro dodici mesi, su supporto cartaceo o elettronico, sulla base della modulistica uniforme, pre-compilata, pubblicata in allegato alla proposta di regolamento (art. 5). L'art. 6 disciplina in dettaglio le modalità di adesione *on-line* in modo da assicurare l'affidabilità e la sicurezza dei dati raccolti. Per assicurare che l'iniziativa sia effettivamente rappresentativa dell'interesse globale dell'Unione essa dovrà essere sottoscritta da un milione di firmatari (definiti, dall'articolo 3, come cittadini dell'Unione che hanno l'età minima richiesta per acquisire il diritto di voto alle elezioni europee), provenienti da almeno un terzo dei paesi membri, comprendendo in ogni Stato almeno il numero minimo di adesioni riportate nell'Allegato I della bozza di regolamento (art.7)². E' comunque specificato che uno stesso firmatario potrà esprimere il proprio sostegno alla proposta un'unica volta;
3. decisione sull'ammissibilità: la Commissione propone una soluzione di compromesso tra quanto da essa stessa suggerito nel Libro verde (controllo di ammissibilità solo successivo alla raccolta per intero delle

² Per l'Italia sarebbe necessario raccogliere 54.750 firme.

Ragioni di equità hanno indotto la Commissione ad abbandonare l'ipotesi, illustrata nel Libro verde, di stabilire una percentuale fissa pari allo 0,2 per cento della popolazione di ogni Stato. La sua adozione avrebbe infatti comportato un'eccessiva disparità tra i paesi più piccoli e quelli più grandi (ad esempio, in Lussemburgo sarebbe stato sufficiente raccogliere 1.000 firme mentre in Germania ne sarebbero state necessarie 160.000). Si è preferito dunque ricorrere ad un principio di proporzionalità degressiva: il numero minimo di adesioni di cui all'Allegato I è stato ottenuto moltiplicando, per ogni Stato membro, il numero dei componenti del Parlamento europeo (quale concordato in sede della Conferenza intergovernativa del 2007) per un numero fisso pari a 750.

firme, ipotesi che aveva suscitato perplessità tra numerosi partecipanti alla consultazione) e la posizione del Parlamento europeo, che invece riteneva necessaria una verifica dell'ammissibilità *ex ante*. L'intervento della Commissione, su istanza degli organizzatori, avverrebbe dunque dopo l'avvenuta adesione di almeno 300.000 firmatari provenienti da almeno tre diversi Stati membri (art. 8). La decisione nel merito - notificata agli organizzatori e resa pubblica - interverrebbe entro due mesi e sarebbe basata su elementi oggettivi quali l'insistenza su una materia di competenza della Commissione e su cui può essere adottato un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati;

4. certificazione della validità delle adesioni raccolte (art. 9), da effettuarsi entro tre mesi, gratuitamente, ad opera di autorità nazionali da individuare nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 14, previa verifica delle dichiarazioni di adesione sia su carta che in formato elettronico;
5. presentazione dell'iniziativa alla Commissione: al termine dell'*iter* procedurale gli organizzatori dovrebbero presentare alla Commissione le certificazioni prodotte dalle autorità nazionali assieme alle copie delle singole sottoscrizioni (art. 10). L'iniziativa sarebbe allora pubblicata senza indugio sul sito Internet della Commissione e, entro quattro mesi, una comunicazione - notificata agli organizzatori, al Parlamento europeo ed al Consiglio e resa pubblica - ne illustrerebbe le conclusioni sul seguito dell'iniziativa, motivando l'eventuale azione che si intende intraprendere (art. 11).

Gli Allegati da II a VIII della proposta di regolamento contengono una modulistica uniforme, da utilizzarsi per ogni passo procedurale sopra descritto.

Nel corso di tutto *l'iter* particolare attenzione è riservata:

1. alla protezione dei dati personali raccolti (art. 12), il cui trattamento deve essere conforme alla normativa europea (direttiva 95/46/CE). Si specifica in particolar modo che gli originali, così come le copie, delle dichiarazioni di sostegno raccolte dovranno essere distrutti:
 - a cura degli organizzatori entro il termine più breve tra i seguenti: un mese dopo aver presentato l'iniziativa alla Commissione o, in alternativa, entro 18 mesi dalla data di registrazione;
 - a cura delle autorità nazionali dopo un mese dall'avvenuto rilascio della certificazione sulla validità delle adesioni;
2. al rispetto dei dettami del regolamento, con l'obbligo per gli Stati membri di assicurare l'imputabilità degli organizzatori, ai sensi del diritto dell'Unione europea o di quello nazionale, in particolare in caso di false dichiarazioni, mancata ottemperanza delle prescrizioni relative ai sistemi di raccolta elettronici ed uso fraudolento dei dati (art. 13).

Oltre ad una clausola espressa di revisione contenuta nell'art. 21 (ai sensi della quale la Commissione presenterà un rapporto sull'attuazione del regolamento al Parlamento europeo ed al Consiglio dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore), la proposta di regolamento prevede altresì, all'art. 15, una delega per l'adozione, ai sensi dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di una serie di atti delegati per emendare gli Allegati del regolamento medesimo.

L'art. 16 ipotizza una delega a tempo indeterminato, con notifica al Parlamento europeo ed al Consiglio contestuale all'adozione degli atti delegati. Rimane ferma la possibilità, da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, di revoca (art. 17) o di obiezione (art. 18), in quest'ultimo caso impedendo l'entrata in vigore dell'atto delegato interessato.

Suscitano in ogni caso perplessità da un lato la circostanza che la delega proposta sia a tempo indeterminato (laddove l'art. 290, n. 1, c. 2 del TFUE prevede l'obbligo per gli atti legislativi deleganti di delimitare "esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere") e, dall'altro, il fatto che sia emendabile con atto delegato anche il numero minimo di firmatari per Stato membro, contenuto nell'Allegato I. Non è infatti incontestabile che quest'ultimo sia "elemento non essenziale dell'atto legislativo", come richiesto dall'art. 290, n. 1, c. 1, del TFUE perché possa darsi luogo a delegazione legislativa.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 31.3.2010
COM(2010) 119 definitivo

2010/0074 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

riguardante l'iniziativa dei cittadini

{SEC(2010) 370}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il trattato sull'Unione europea introduce, accanto alla dimensione della democrazia rappresentativa sulla quale si fonda l'Unione, una dimensione interamente nuova di democrazia partecipativa, che rafforza la cittadinanza dell'Unione e riconosce il diritto di ogni cittadino di partecipare alla vita democratica dell'Unione. La democrazia partecipativa s'impenna sulle regole principali del dialogo civile alle quali le istituzioni devono attenersi, codifica la prassi già introdotta dalla Commissione di procedere ad ampie consultazioni pubbliche e, soprattutto, introduce un'importante innovazione nel funzionamento democratico dell'Unione prevedendo l'iniziativa dei cittadini, secondo la quale un milione di cittadini possono chiedere alla Commissione di presentare determinate proposte legislative.

Questa nuova disposizione costituisce un considerevole progresso verso la vita democratica dell'Unione, fornendo un'esclusiva possibilità di rendere l'Unione più vicina ai cittadini e di promuovere un più ampio dibattito transfrontaliero sui temi politici dell'UE, riunendo i cittadini di vari Stati per sostenere un tema specifico.

Tuttavia, è doveroso sottolineare che l'iniziativa dei cittadini consiste nell'indicare un programma di lavoro. Senza incidere sul diritto d'iniziativa della Commissione, tale iniziativa obbliga nondimeno la Commissione, in quanto collegio, a prendere in seria considerazione le richieste presentate mediante le iniziative dei cittadini.

Le caratteristiche principali dell'iniziativa dei cittadini sono descritte nel trattato, nel quale è previsto in particolare che un'iniziativa provenga da almeno un milione di cittadini e che questi appartengano a un numero significativo di Stati membri. Inoltre, l'iniziativa deve situarsi nell'ambito delle attribuzioni della Commissione e deve riguardare temi per i quali, secondo il parere dei cittadini, ai fini dell'attuazione dei trattati è necessario un atto legislativo dell'Unione.

Il trattato lascia tuttavia al Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di stabilire in un regolamento, nel rispetto del normale iter legislativo, le procedure e condizioni per il funzionamento concreto dell'iniziativa dei cittadini.

Per cogliere l'occasione offerta da questa nuova disposizione e per svilupparla nel suo potenziale integrale, sono necessarie procedure e condizioni di agevolazione per l'iniziativa dei cittadini, assicurando al tempo stesso il rispetto dello spirito delle disposizioni del trattato.

I principi direttivi della presente proposta sono quindi i seguenti:

- le condizioni devono assicurare che le iniziative dei cittadini siano rappresentative di un interesse dell'Unione, ma al tempo stesso devono farne uno strumento facile da utilizzare;
- le procedure devono essere semplici e di facile applicazione, ma atte a prevenire le frodi o abusi del sistema, e non devono imporre agli Stati membri oneri amministrativi non necessari.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE

Data l'importanza che la nuova disposizione del trattato riveste per i cittadini, per la società civile e per gli interessati in tutta l'UE e considerata la complessità di alcuni dei problemi da trattare, con l'adozione di un Libro verde¹ l'11 novembre 2009 la Commissione ha lanciato un'ampia consultazione pubblica. Le risposte sono state oltre 300, provenienti da un'ampia gamma d'interessati, inclusi privati cittadini, organizzazioni e pubbliche autorità. Inoltre, il 22 febbraio 2010 si è svolta a Bruxelles un'audizione pubblica per tutti coloro che hanno risposto al Libro verde.

2.1. Considerazioni generali

Nelle risposte al Libro verde è stata sottolineata la necessità che le procedure e condizioni per l'iniziativa dei cittadini siano semplici, di facile applicazione e accessibili a tutti i cittadini dell'UE e siano proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini.

Le risposte hanno anche confermato l'esigenza che si adottino varie disposizioni per assicurare che lo strumento resti credibile e non se ne faccia un abuso e tali da garantire condizioni uniformi per sostenere in tutta l'UE un'iniziativa dei cittadini.

2.2. Assicurare che le iniziative dei cittadini siano rappresentative di un interesse dell'Unione

Per quanto riguarda il numero minimo di Stati membri di appartenenza dei cittadini che sostengono un'iniziativa dei cittadini, le risposte concordano nel ritenere adeguata la soglia di un terzo degli Stati membri. Molte risposte, soprattutto quelle provenienti da organizzazioni, si dichiarano favorevoli a una soglia più bassa, indicata perlopiù a un quarto degli Stati membri.

Nelle risposte è stata inoltre confermata l'esigenza che i firmatari di un'iniziativa dei cittadini comprendano almeno un numero minimo di cittadini di ciascuno degli Stati membri proponenti. Molte risposte concordano nel ritenere adeguata la soglia dello 0,2% della popolazione, mentre in altre è indicato che sarebbe preferibile una soglia più bassa poiché, anche se l'intento è prevenire gli abusi, la soglia non deve esser vista come una barriera a presentare un'iniziativa. Infine, alcune risposte si pronunciano a favore di una diversa impostazione per stabilire la soglia, sostenendo che una percentuale fissa per tutti gli Stati membri non è equa e che sarebbe molto più facile, per esempio, raccogliere dichiarazioni di sostegno di 1 000 cittadini (pari allo 0,2% della popolazione) in Lussemburgo che di 160 000 cittadini in Germania e che quindi gli Stati proponenti sarebbero piuttosto quelli con una popolazione non molto numerosa che quelli con una grande popolazione.

2.3. Disposizioni per la raccolta e verifica delle dichiarazioni di sostegno

Le risposte sono perlopiù favorevoli all'idea di un corpus comune di disposizioni procedurali per la raccolta e la verifica delle dichiarazioni di sostegno, così da assicurare una prassi uniforme in tutta l'UE ed evitare agli organizzatori di dover rispettare norme differenti in ciascuno Stato membro.

¹ Libro verde: Diritto d'iniziativa dei cittadini europei, COM(2009) 622 def.

Inoltre, la maggior parte delle risposte non ritiene auspicabili restrizioni specifiche riguardo alle modalità di raccolta delle firme e vorrebbe che i cittadini dell'Unione potessero firmare un'iniziativa dappertutto – per esempio per strada – indipendentemente da dove vivono o di quale Stato sono cittadini.

Quasi all'unanimità, nelle risposte è chiesto che sia consentito ai cittadini d'inviare per via elettronica la loro dichiarazione di sostegno a un'iniziativa.

La consultazione ha anche confermato che è opportuno stabilire un limite temporale per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno di un'iniziativa. Perlopiù, le risposte concordano nel ritenere adeguato il termine di un anno, ma molte si dichiarano favorevoli a un periodo più lungo (18 mesi) o più breve (6 mesi).

Inoltre, le risposte sono in genere favorevoli a un sistema obbligatorio di registrazione delle proposte d'iniziativa su un sito web specifico messo a disposizione dalla Commissione europea prima dell'inizio della raccolta delle dichiarazioni di sostegno, ritenendo che la registrazione consentirebbe di seguire l'andamento dell'iniziativa in corso e costituirebbe uno strumento per la comunicazione e la trasparenza.

Infine, le risposte si sono perlopiù dichiarate favorevoli a fissare un'età minima per sostenere un'iniziativa dei cittadini, età che secondo molte risposte dovrebbe corrispondere all'età alla quale i cittadini acquisiscono il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo. Tuttavia, alcune risposte indicano che sarebbe preferibile fissare l'età minima a 16 anni, dato che l'iniziativa dei cittadini è non una votazione ma soltanto un'iniziativa intesa a indicare un programma di lavoro e che fissare l'età minima a 16 anni in tutta l'UE susciterebbe maggiore interesse e dibattiti sulle questioni europee tra i giovani.

2.4. Esame delle iniziative da parte delle Commissione

Perlopiù, le risposte concordano nel ritenere adeguato il termine di sei mesi entro il quale la Commissione dovrà esaminare un'iniziativa e giungere a una conclusione al riguardo.

Nondimeno, dalla consultazione sono emersi punti di vista diversi per quanto riguarda la questione dell'ammissibilità delle proposte d'iniziativa.

Alcune risposte ritengono che l'ammissibilità di un'iniziativa dei cittadini debba essere verificata prima che siano state raccolte tutte le dichiarazioni di sostegno, così da evitare uno spreco di risorse e la frustrazione dei cittadini che hanno aderito con la loro firma a un'iniziativa che ha riscosso successo ma che poi è stata dichiarata non ammissibile.

Altre risposte sono invece contrarie a una verifica a priori dell'ammissibilità, sostenendo che il dibattito suscitato in tutta l'Europa da un'iniziativa è più importante del risultato finale. È stato fatto notare che sarebbe inopportuno che la Commissione potesse impedire, sin dall'inizio, un dibattito e una campagna pubblici su un'iniziativa dei cittadini anche se essa non si situa nell'ambito delle sue attribuzioni.

3. ELEMENTI PRINCIPALI DELLA PROPOSTA

3.1. Numero minimo di Stati membri (articolo 7)

Nella proposta si stabilisce a un terzo il numero minimo di Stati membri, basandosi su altre disposizioni del trattato secondo le quali nove Stati membri o almeno un terzo di tutti gli Stati membri bastano ad assicurare la rappresentanza di un interesse dell'Unione. Si tratta della soglia stabilita nelle disposizioni sulla "cooperazione rafforzata", le quali prevedono che "vi partecipino almeno nove Stati membri"². Ed è anche la soglia prevista per attivare la procedura di sussidiarietà di cui all'articolo 7, secondo comma, del Protocollo sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato ai trattati.

Questa soglia riflette anche l'esito della consultazione pubblica.

3.2. Numero minimo di cittadini per Stato membro (articolo 7 e Allegato I)

Tenuto conto dell'argomentazione presentata nell'ambito della consultazione, secondo cui una percentuale fissa per tutti gli Stati membri non sarebbe equa, nella proposta è prevista una soglia fissa per ciascuno Stato membro, in proporzione decrescente rispetto alla popolazione di ogni Stato, stabilendo una soglia minima e un massimale.

Per assicurare che tali soglie si fondino su criteri obiettivi, la Commissione le ha basate su un multiplo del numero di membri del Parlamento europeo per ciascuno Stato membro³. Il multiplo scelto è 750, per rispondere alle richieste di molti interessati di fissare la soglia al di sotto dello 0,2% della popolazione e anche per tener conto dei timori riguardo a una soglia troppo bassa per gli Stati membri con una popolazione non numerosa. In effetti, mediante il fattore di moltiplicazione di 750, per oltre metà degli Stati membri la soglia sarebbe più bassa o molto più bassa dello 0,2% della popolazione, mentre sarebbe più alta per gli Stati membri con una popolazione non numerosa.

Il sistema consentirà dunque un numero proporzionalmente inferiore di firmatari per gli Stati membri più popolati e un numero proporzionalmente superiore per gli Stati con una popolazione non numerosa.

3.3. Età minima (articolo 3, paragrafo 2)

In base all'esito della consultazione, nella proposta è stabilita come età minima l'età alla quale i cittadini acquisiscono il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.

3.4. Registrazione delle proposte d'iniziativa (articolo 4)

Nella proposta è previsto un sistema obbligatorio di registrazione delle proposte d'iniziativa in un registro elettronico reso disponibile dalla Commissione, il che riflette l'ampio sostegno ottenuto da tale opzione nel corso della consultazione. La registrazione non implica che la Commissione abbia approvato tale iniziativa dei cittadini.

² Articolo 20 del trattato sull'Unione europea.

³ In base alla composizione del Parlamento europeo concordata nel 2007 in sede di Conferenza intergovernativa.

3.5. Procedure e condizioni per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno (articoli 5 e 6)

Nella proposta non sono previste restrizioni riguardo alle modalità di raccolta delle dichiarazioni di sostegno, il che concorda con l'auspicio espresso dalla maggior parte degli interessati, secondo cui l'operazione di raccolta delle firme dovrebbe essere libera.

Inoltre, secondo quanto richiesto nelle risposte alla consultazione, nella proposta è prevista anche la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per via elettronica. Tuttavia, per assicurare che le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica siano altrettanto genuine di quelle raccolte su carta e che gli Stati membri possano verificarle allo stesso modo, nella proposta è prescritto che nei sistema di raccolta per via elettronica siano incorporati adeguati dispositivi di sicurezza e che gli Stati membri certifichino che i loro sistemi rispettano le norme di sicurezza, ferma restando la responsabilità degli organizzatori in materia di protezione dei dati personali. Poiché ai fini dell'attuazione di questa disposizione sono necessarie particolareggiate specifiche tecniche, si propone che la Commissione stabilisca tali specifiche mediante misure di esecuzione. Nondimeno, si dovrebbe consentire la raccolta per via elettronica sin dall'inizio.

3.6. Termine per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno (articolo 5, paragrafo 4)

Nella proposta è previsto un termine di 12 mesi per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, il che riflette la duplice necessità, confermata dalle risposte al Libro verde, di assicurare che le iniziative dei cittadini restino pertinenti e che il periodo di raccolta sia sufficientemente lungo, considerata la complessità di tale operazione in tutta l'Unione europea.

3.7. Decisione sull'ammissibilità delle proposte d'iniziativa dei cittadini (articolo 8)

Nella proposta è previsto che l'organizzatore di un'iniziativa presenti alla Commissione la richiesta di decisione sull'ammissibilità dell'iniziativa dopo aver raccolto 300 000 dichiarazioni di sostegno di firmatari cittadini di almeno tre Stati membri.

Le soglie scelte per questa verifica dell'ammissibilità corrispondono grosso modo a un terzo delle soglie finali richieste per presentare un'iniziativa alla Commissione: è infatti necessario almeno un milione di dichiarazioni di sostegno di almeno un terzo degli Stati membri. Si può quindi ritenere che un terzo di tali soglie costituisca un campione sufficientemente rappresentativo per poter procedere alla verifica dell'ammissibilità.

La Commissione avrà due mesi di tempo per esaminare la proposta e per decidere se l'iniziativa rientri nell'ambito delle sue attribuzioni e riguardi una questione per la quale, ai fini dell'attuazione dei trattati, è possibile l'adozione di un atto legislativo dell'Unione.

Questa impostazione riflette l'esigenza, espressa nel corso della consultazione, che l'ammissibilità legale di un'iniziativa sia valutata in uno stadio precoce, prima che siano state raccolte tutte le dichiarazioni di sostegno e prima che gli Stati membri debbano procedere alla loro verifica. Non è tuttavia previsto che l'ammissibilità sia accertata sin dall'inizio, prima della registrazione delle iniziative, poiché un importante obiettivo è promuovere il pubblico dibattito sulle questioni europee, anche se in ultima analisi un'iniziativa non rientrasse nelle attribuzioni giuridiche della Commissione. Inoltre, l'impostazione scelta evita di dar l'impressione che la Commissione si sia pronunciata favorevolmente su un'iniziativa a titolo autonomo, prima che siano raccolte le dichiarazioni di sostegno, ed evita agli Stati membri

l'onere amministrativo di procedere alla verifica delle dichiarazioni di sostegno ricevute per un'iniziativa che possa infine esser ritenuta non ammissibile.

3.8. Disposizioni per la verifica e l'autenticazione delle dichiarazioni di sostegno (articolo 9)

Nell'intento di limitare l'onere amministrativo degli Stati membri, la proposta lascia loro la facoltà di decidere quali controlli effettuare per verificare la validità delle dichiarazioni di sostegno raccolte per un'iniziativa dichiarata ammissibile. Tuttavia, tali controlli devono essere atti a consentire loro di certificare il numero di dichiarazioni di sostegno ricevute per lo Stato membro in questione e devono esser completati entro il termine di tre mesi. Una simile impostazione consentirà agli Stati membri di procedere ai controlli, per esempio, mediante campionamento casuale, che è il metodo di verifica utilizzato dalla maggior parte degli Stati membri per le iniziative popolari dei loro cittadini.

3.9. Esame di un'iniziativa dei cittadini da parte della Commissione (articolo 11)

Nella proposta è previsto che la Commissione abbia un termine di quattro mesi per esaminare un'iniziativa dei cittadini presentata ufficialmente a norma del presente regolamento, il che riflette il favore generale espresso riguardo a tale impostazione nel corso della consultazione. Le conclusioni della Commissione sull'iniziativa e sull'azione che essa intende intraprendere saranno poi presentate in una comunicazione che sarà notificata all'organizzatore, al Parlamento europeo e al Consiglio e sarà resa pubblica.

3.10. Protezione dei dati personali (articolo 12)

La proposta intende garantire la piena applicazione della protezione dei dati, nell'organizzazione e nello svolgimento di un'iniziativa dei cittadini, da parte di tutti gli attori interessati: l'organizzatore, gli Stati membri e la Commissione. Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applicano le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁴ e le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁵. Tuttavia, per evitare ogni dubbio, si è ritenuto necessario prevedere che l'organizzatore di un'iniziativa sia il responsabile del trattamento dei dati ai sensi della direttiva 95/46/CE e si è anche precisato il periodo massimo durante il quale possono essere conservati i dati personali raccolti ai fini di un'iniziativa dei cittadini. Inoltre, nonostante che le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE sui ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni siano di piena applicazione per quanto riguarda i dati trattati in applicazione del presente regolamento, si è anche ritenuto necessario che gli Stati membri assicurino che gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini dovranno rispondere di violazioni del presente regolamento in sede civile o penale, a norma dell'ordinamento giuridico nazionale.

⁴ GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁵ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

3.11. Modificazione degli allegati e clausola di revisione (articoli 16 e 21)

Poiché a livello UE manca ogni esperienza di questa forma di strumento di democrazia partecipativa, nella proposta è prevista una clausola di revisione secondo la quale la Commissione presenterà dopo cinque anni una relazione sull'attuazione del regolamento.

Inoltre, considerato che in particolare sulla scorta dell'esperienza potrà essere necessario apportare adeguamenti tecnici agli allegati del regolamento, nella proposta è prevista la possibilità che la Commissione modifichi gli allegati mediante atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In effetti, la Commissione ritiene che simili adeguamenti non richiedano una proposta legislativa completa e che sia quindi giustificato il ricorso a poteri delegati.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

riguardante l'iniziativa dei cittadini

IL PARLAMENTO EUROPEO E L CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶,

visto il parere del Comitato delle regioni⁷,

dopo aver consultato il garante europeo della protezione dei dati⁸,

deliberando secondo la normale procedura legislativa,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sull'Unione europea rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ancor più il funzionamento democratico dell'Unione, prevedendo tra l'altro che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e che almeno un milione di cittadini appartenenti a un numero significativo di Stati membri possono prendere l'iniziativa di chiedere alla Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, di presentare un'adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessario, ai fini dell'applicazione dei trattati, un atto legislativo dell'Unione.
- (2) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino le disposizioni relative alle procedure e condizioni necessarie per una simile iniziativa dei cittadini.
- (3) Tali procedure e condizioni devono essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini.
- (4) Tali procedure e condizioni devono inoltre assicurare che i cittadini dell'Unione siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un'iniziativa dei cittadini, indipendentemente dallo Stato membro al quale appartengono.

⁶ GU C del , pag. .

⁷ GU C del , pag. .

⁸ GU C del , pag. .

- (5) È necessario stabilire il numero minimo di Stati membri cui appartengono i cittadini. Perché un'iniziativa dei cittadini sia rappresentativa di un interesse dell'Unione, si deve stabilire questo numero a un terzo degli Stati membri.
- (6) Ai medesimi fini è anche opportuno stabilire il numero minimo di cittadini firmatari appartenenti a ciascuno di tali Stati membri. Per assicurare che i cittadini dell'Unione siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un'iniziativa dei cittadini, tali numeri minimi devono essere in proporzione decrescente rispetto all'entità di ciascuno Stato membro. Ai fini della chiarezza, si deve stabilire il numero minimo per ciascuno Stato membro in un allegato del presente regolamento.
- (7) È opportuno fissare un'età minima per poter sostenere un'iniziativa dei cittadini. Tale età minima deve corrispondere all'età alla quale i cittadini acquisiscono il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.
- (8) Per assicurare la coerenza e trasparenza nelle proposte d'iniziativa dei cittadini, deve essere obbligatorio registrare tali iniziative in un sito web messo a disposizione dalla Commissione prima di raccogliere le necessarie dichiarazioni di sostegno dei cittadini; non si devono registrare proposte abusive o non serie e la Commissione è tenuta a rifiutare la registrazione di proposte manifestamente contrarie ai valori dell'Unione. Nelle questioni relative alla registrazione, la Commissione deve attenersi ai principi della buona amministrazione.
- (9) L'organizzatore di un'iniziativa dei cittadini deve essere responsabile della raccolta delle necessarie dichiarazioni di sostegno dei cittadini.
- (10) È opportuno prevedere che le dichiarazioni di sostegno siano raccolte su carta ma anche per via elettronica. Nei sistemi di raccolta elettronica devono essere incorporati adeguati dispositivi per assicurare, tra l'altro, l'identificazione della persona e la sicurezza nell'archiviazione dei dati. A tale scopo, si dovrà chiedere alla Commissione di stabilire particolareggiate specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica.
- (11) È opportuno che gli Stati membri accertino la rispondenza di sistemi di raccolta elettronica alle norme del presente regolamento.
- (12) È opportuno assicurare che le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa dei cittadini siano raccolte entro un determinato termine. Perché le proposte d'iniziativa dei cittadini restino pertinenti e tenendo conto al tempo stesso della complessità dell'operazione di raccolta di dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione europea, il suddetto termine non deve essere superiore a 12 mesi con decorrenza dalla data di registrazione della proposta d'iniziativa.
- (13) È opportuno che la Commissione decida riguardo all'ammissibilità delle proposte d'iniziativa a uno stadio sufficientemente precoce. L'organizzatore dovrà quindi chiedere tale decisione dopo aver raccolto per la proposta d'iniziativa 300 000 dichiarazioni di sostegno di firmatari cittadini di almeno tre Stati membri.
- (14) Entro due mesi dopo aver ricevuto la richiesta dell'organizzatore, la Commissione deve adottare una decisione sulla sua ammissibilità. Una proposta d'iniziativa dei cittadini va considerata ammissibile se rientra nell'ambito delle attribuzioni della Commissione e riguarda un tema per il quale, ai fini dell'attuazione dei trattati, può essere adottato un atto legislativo dell'Unione.

- (15) È opportuno che, quando un'iniziativa dei cittadini ha ottenuto le necessarie dichiarazioni di sostegno di cittadini e purché essa sia ritenuta ammissibile, ogni Stato membro sia responsabile della verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno dei propri cittadini. Data l'esigenza di limitare l'onere amministrativo degli Stati membri, entro un termine di tre mesi questi devono effettuare tali verifiche mediante adeguati controlli e rilasciare un documento attestante il numero di dichiarazioni di sostegno valide che siano state ricevute.
- (16) Prima di presentare alla Commissione un'iniziativa dei cittadini, gli organizzatori devono assicurare che siano rispettate tutte le pertinenti condizioni stabilite nel presente regolamento.
- (17) Entro un termine di quattro mesi la Commissione deve esaminare l'iniziativa dei cittadini e presentare le proprie conclusioni e le azioni che intende intraprendere in risposta ad essa.
- (18) Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applicano integralmente le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁹. A questo riguardo, è opportuno chiarire che l'organizzatore di un'iniziativa dei cittadini e le autorità competenti degli Stati membri sono i responsabili del trattamento dei dati ai sensi della direttiva 95/46/CE e si deve precisare il periodo massimo di conservazione dei dati personali raccolti ai fini di un'iniziativa dei cittadini. Nella loro qualità di responsabili del trattamento dei dati, gli organizzatori devono prendere tutti i provvedimenti adeguati per ottemperare agli obblighi imposti dalla direttiva 95/46/CE, in particolare quelli riguardanti la legittimità del trattamento, la sicurezza delle operazioni di trattamento e l'informazione delle persone interessate, che gli organizzatori dovranno mettere al corrente del loro diritto di accedere ai propri dati personali e di apportarvi eventuali rettifiche o cancellazioni.
- (19) Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applicano integralmente le disposizioni del capo III sui ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni della direttiva 95/46/CE. Inoltre, gli Stati membri devono assicurare che gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini dovranno rispondere di violazioni del presente regolamento e degli atti correlati in sede civile o penale, a norma dell'ordinamento giuridico nazionale.
- (20) Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applica integralmente il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹⁰.
- (21) Si deve conferire alla Commissione la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allo scopo di modificare gli allegati del presente regolamento.

⁹ GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31.

¹⁰ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- (22) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹¹.
- (23) La Commissione deve presentare una relazione sull'applicazione del presente regolamento cinque anni dopo la sua entrata in vigore.
- (24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 8, che stabilisce che ognuno ha il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure e condizioni relative a un'iniziativa dei cittadini, quale prevista all'articolo 11 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 24 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. "iniziativa dei cittadini" è un'iniziativa avente ricevuto il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno un terzo degli Stati membri, che viene sottoposta alla Commissione a norma del presente regolamento e nella quale si chiede alla Commissione di presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, un'adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessario un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati;
2. "firmatari" sono i cittadini dell'Unione che hanno dichiarato il proprio sostegno a una determinata iniziativa dei cittadini, compilando la dichiarazione di sostegno per tale iniziativa;
3. "organizzatore" è la persona fisica o giuridica responsabile della preparazione di un'iniziativa dei cittadini e della sua presentazione alla Commissione.

Articolo 3

Disposizioni riguardanti l'organizzatore ed i firmatari

1. Se l'organizzatore è una persona fisica, deve essere cittadino dell'Unione e aver raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni europee.

¹¹ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Se l'organizzatore è una persona giuridica o un'organizzazione, deve aver sede in uno Stato membro. Nelle organizzazioni che non sono persone giuridiche a norma del pertinente diritto nazionale devono esservi referenti abilitati ad assumere obblighi giuridici e la relativa responsabilità in nome di tali organizzazioni.

2. Per poter dichiarare il proprio sostegno a un'iniziativa dei cittadini, i firmatari devono essere cittadini dell'Unione e avere l'età minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni europee.

Articolo 4

Registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini

1. Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno di firmatari per una proposta d'iniziativa dei cittadini, l'organizzatore ne chiede la registrazione alla Commissione fornendo le informazioni indicate nell'allegato II, riguardanti in particolare l'oggetto, gli obiettivi e le fonti di finanziamento e di sostegno di tale iniziativa dei cittadini.

Le suddette informazioni vengono immesse, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, in un registro elettronico messo a disposizione a tale scopo dalla Commissione (il "registro").

2. Tranne nei casi previsti ai paragrafi 3 e 4, la Commissione registra senza indugio la proposta d'iniziativa attribuendole un numero individuale di registrazione e ne invia conferma all'organizzatore.
3. Non vengono registrate le proposte d'iniziativa dei cittadini che ragionevolmente possano esser ritenute inopportune in quanto abusive o non serie.
4. La Commissione rifiuta la registrazione di proposte d'iniziative dei cittadini che siano manifestamente contrarie ai valori dell'Unione.
5. Una volta registrata, una proposta d'iniziativa dei cittadini è resa nota al pubblico nel registro.

Articolo 5

Procedure e condizioni di raccolta delle dichiarazioni di sostegno

1. L'organizzatore è responsabile della raccolta delle necessarie dichiarazioni di sostegno dei firmatari per una proposta d'iniziativa dei cittadini registrata a norma dell'articolo 4.

A tale scopo possono essere utilizzati soltanto moduli di dichiarazione di sostegno conformi al modello figurante nell'allegato III. Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, l'organizzatore compila i moduli come prescritto nell'allegato III. Le informazioni indicate nei moduli devono corrispondere a quelle immesse nel registro.

2. L'organizzatore può raccogliere le dichiarazioni di sostegno su carta o per via elettronica. In questo secondo caso, si applica l'articolo 6.

3. I firmatari completano le indicazioni richieste nel modulo di dichiarazione di sostegno fornito loro dall'organizzatore.

I firmatari possono dichiarare una volta soltanto il loro sostegno a una determinata iniziativa dei cittadini.

4. Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte dopo la data di registrazione della proposta d'iniziativa, per un periodo non superiore a 12 mesi.

Articolo 6

Sistemi di raccolta per via elettronica

1. Se le dichiarazioni di sostegno sono raccolte per via elettronica, i dati ottenuti mediante i relativi sistemi sono archiviati nel territorio di uno Stato membro. Il modulo della dichiarazione di sostegno può essere adattato ai fini della raccolta per via elettronica.
2. Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari, l'organizzatore si accerta che il sistema di raccolta per via elettronica utilizzato a tale scopo rispetti le prescrizioni del paragrafo 4. In qualsiasi momento, l'organizzatore può chiedere all'autorità competente dello Stato membro nel quale i dati sono raccolti o saranno archiviati di certificare che il sistema di raccolta per via elettronica rispetta tali prescrizioni. In ogni caso, l'organizzatore chiede questa certificazione prima di presentare le dichiarazioni di sostegno ai fini della verifica di cui all'articolo 9.
3. Se il sistema di raccolta per via elettronica è rispondente alle prescrizioni del paragrafo 4, entro un mese l'autorità competente rilascia un certificato basato sul modello figurante nell'allegato IV. Finché non saranno adottate le specifiche tecniche di cui al paragrafo 5, per valutare se il sistema di raccolta per via elettronica rispetti le prescrizioni del paragrafo 4 l'autorità competente applica le pertinenti specifiche tecniche nazionali.

Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

4. Nei sistemi di raccolta per via elettronica devono essere incorporati dispositivi tecnici e di sicurezza atti ad assicurare che:
 - a. soltanto le persone fisiche possano presentare una dichiarazione di sostegno per via elettronica;
 - b. sia possibile verificare l'identità della persona;
 - c. i dati immessi per via elettronica siano salvaguardati in modo da impedire, tra l'altro, che possano essere modificati o utilizzati per scopi diversi da quello di sostenere l'iniziativa dei cittadini in oggetto e in modo da proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni o da diffusione e accesso non autorizzati;

- d. il sistema possa produrre dichiarazioni di sostegno individuali secondo un modulo conforme al modello figurante nell'allegato III, così da consentirne il controllo da parte degli Stati membri a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.
5. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta le specifiche tecniche per l'attuazione del paragrafo 4, secondo la procedura normativa stabilita all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 7

Numero minimo di firmatari per Stato membro

1. Un'iniziativa dei cittadini deve essere firmata da cittadini di almeno un terzo degli Stati membri.
2. In un terzo degli Stati membri, l'iniziativa dei cittadini deve essere firmata da almeno il numero minimo di cittadini indicato nell'allegato I.
3. I firmatari sono considerati cittadini dello Stato membro che ha rilasciato il documento d'identità indicato nella rispettiva dichiarazione di sostegno.

Articolo 8

Decisione sull'ammissibilità di una proposta d'iniziativa dei cittadini

1. Dopo aver raccolto almeno 300 000 dichiarazioni di sostegno ai sensi degli articoli 5 e 7, firmate da cittadini di almeno tre Stati membri, l'organizzatore presenta alla Commissione la richiesta di decisione riguardo all'ammissibilità dell'iniziativa proposta. A tale scopo, l'organizzatore si serve del modulo figurante nell'allegato V.
2. Entro due mesi dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione decide sull'ammissibilità. La proposta d'iniziativa dei cittadini è ritenuta ammissibile se soddisfa alle seguenti condizioni:
 - a. riguarda un tema per il quale può essere adottato un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati
 - b. e rientra nell'ambito delle competenze della Commissione di presentare una proposta.
3. La decisione di cui al paragrafo 2 viene notificata all'organizzatore dell'iniziativa dei cittadini e viene resa pubblica.

Articolo 9

Disposizioni per la verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri

1. Dopo aver raccolto a norma degli articoli 5 e 7 le necessarie dichiarazioni di sostegno di firmatari, e purché la Commissione abbia deciso che la proposta d'iniziativa dei cittadini è ammissibile ai sensi dell'articolo 8, l'organizzatore presenta alle autorità competenti di cui all'articolo 14, per verifica e certificazione, le

dichiarazioni di sostegno su carta o in formato elettronico. A tale scopo, l'organizzatore si serve del modulo figurante nell'allegato VI.

L'organizzatore presenta le dichiarazioni di sostegno allo Stato membro che ha rilasciato il documento d'identità in esse indicato.

2. Entro un periodo non superiore a tre mesi, le autorità competenti verificano mediante adeguati controlli le dichiarazioni di sostegno loro trasmesse e rilasciano all'organizzatore un certificato basato sul modello figurante nell'allegato VII, nel quale attestano il numero di dichiarazioni di sostegno valide per il loro Stato membro.
3. Il certificato di cui al paragrafo 2 è rilasciato gratuitamente.

Articolo 10

Presentazione di un'iniziativa dei cittadini alla Commissione

Dopo aver ottenuto i certificati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e purché siano state seguite tutte le pertinenti procedure e rispettate tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, l'organizzatore può presentare alla Commissione l'iniziativa dei cittadini.

Ai fini del presente articolo, l'organizzatore si serve del modulo figurante nell'allegato VIII e trasmette tale modulo compilato insieme con le copie, su carta o in formato elettronico, dei certificati di cui al primo comma.

La Commissione può chiedere l'originale di tali certificati.

Articolo 11

Procedura di esame dell'iniziativa dei cittadini da parte della Commissione

1. Quando la Commissione riceve un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 10, essa:
 - a. pubblica senza indugio l'iniziativa dei cittadini sul suo sito web;
 - b. esamina l'iniziativa dei cittadini e, entro quattro mesi, espone in una comunicazione le sue conclusioni riguardo all'iniziativa, l'eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire in tal senso.
2. La comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera b, viene notificata all'organizzatore dell'iniziativa dei cittadini, al Parlamento europeo e al Consiglio e viene resa pubblica.

Articolo 12

Protezione dei dati personali

Nel trattare i dati personali ai fini del presente regolamento, l'organizzatore di un'iniziativa dei cittadini e le autorità competenti dello Stato membro ottemperano alla direttiva 95/46/CE e alle disposizioni nazionali adottate per il suo recepimento.

Nelle loro rispettive operazioni di trattamento dei dati personali, l'organizzatore di un'iniziativa dei cittadini e le autorità competenti scelte a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 sono considerate come i responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE.

L'organizzatore distrugge tutte le dichiarazioni di sostegno ricevute per una determinata iniziativa dei cittadini e le eventuali loro copie al più tardi entro il termine più breve tra i seguenti: un mese dopo aver presentato tale iniziativa alla Commissione a norma dell'articolo 10 oppure 18 mesi dopo la data di registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini.

L'autorità competente distrugge tutte le dichiarazioni di sostegno e le loro copie ricevute ai fini della verifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, al più tardi entro un mese dopo aver rilasciato il certificato ivi previsto.

L'organizzatore applica adeguati provvedimenti di ordine tecnico ed organizzativo per proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni, da diffusione e accesso non autorizzati, in particolare se il trattamento implica la trasmissione dei dati in rete, e da ogni altra forma illegittima di trattamento.

Articolo 13 **Responsabilità**

Gli Stati membri dispongono che gli organizzatori residenti o dimoranti nel loro territorio siano responsabili a titolo civile e penale in caso di violazione del presente regolamento, in particolare in caso di:

- a. false dichiarazioni;
- b. non ottemperanza delle prescrizioni relative ai sistemi di raccolta per via elettronica;
- c. utilizzo fraudolento dei dati.

Articolo 14 **Autorità competenti negli Stati membri**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, gli Stati membri scelgono le autorità competenti responsabili del rilascio del certificato ivi previsto.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, ogni Stato membro sceglie un'autorità competente responsabile di coordinare l'operazione di verifica delle dichiarazioni di sostegno e il rilascio dei certificati ivi previsti.
3. Non oltre tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri indicano alla Commissione la denominazione e l'indirizzo delle autorità competenti.
4. La Commissione compila l'elenco delle autorità competenti, che è disponibile al pubblico.

Articolo 15

Modificazione degli allegati

La Commissione può adottare modifiche degli allegati del presente regolamento mediante atti delegati ai sensi degli articoli 16, 17 e 18.

Articolo 16

Esercizio della delega

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 15 sono conferiti alla Commissione a tempo indeterminato.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite agli articoli 17 e 18.

Articolo 17

Revoca della delega

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio può revocare in qualsiasi momento la delega di poteri di cui all'articolo 15.
2. L'istituzione che ha iniziato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un ragionevole lasso di tempo prima della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati possano esser soggetti a revoca e gli eventuali motivi della deroga.
3. La decisione di revoca mette fine alla delega dei poteri in essa precisati e prende effetto immediatamente o ad una data successiva ivi indicata, senza incidere sulla validità degli atti delegati già in vigore. La decisione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 18

Obiezioni contro atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono presentare obiezioni contro un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Per iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo può essere esteso di un mese.
2. Se, alla scadenza di tale periodo, né il Parlamento europeo né il Consiglio ha presentato obiezioni contro l'atto delegato, questo viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data in esso indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio presenta obiezioni contro un atto delegato, questo non entra in vigore. L'istituzione che presenta obiezioni contro un atto delegato ne indica i motivi.

Articolo 19

Comitato

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, la Commissione è assistita da un comitato.
2. In caso di riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto del disposto del suo articolo 8.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 20

Notifica delle misure nazionali

Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni specifiche da esso adottate ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 21

Clausola di revisione

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

Articolo 22

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

Numero minimo di firmatari per Stato membro

Austria	14 250
Belgio	16 500
Bulgaria	13 500
Repubblica Ceca	16 500
Cipro	4 500
Danimarca	9 750
Estonia	4 500
Finlandia	9 750
Francia	55 500
Germania	72 000
Grecia	16 500
Irlanda	9 000
Italia	54 750
Lettonia	6 750
Lituania	9 000
Lussemburgo	4 500
Malta	4 500
Paesi Bassi	19 500
Polonia	38 250
Portogallo	16 500
Regno Unito	54 750
Romania	24 750
Slovacchia	9 750
Slovenia	6 000
Spagna	40 500
Svezia	15 000
Ungheria	16 500

ALLEGATO II

Informazioni necessarie per registrare un'iniziativa dei cittadini

Per registrare nel registro della Commissione una proposta d'iniziativa dei cittadini si devono fornire le seguenti informazioni:

1. Il titolo dell'iniziativa dei cittadini, in non oltre 100 battute.
2. Il suo oggetto, in non oltre 200 battute.
3. La descrizione degli obiettivi della proposta nella quale si chiede alla Commissione di agire in sede legislativa, in non oltre 500 battute.
4. La base giuridica dei trattati che consente alla Commissione di agire in sede legislativa.
5. Nome e cognome, indirizzo postale ed elettronico dell'organizzatore o, nel caso di una persona giuridica o di un'organizzazione, del suo referente autorizzato.
7. Tutte le fonti di finanziamento e di sostegno dell'iniziativa proposta al momento della registrazione.

Gli organizzatori possono fornire in allegato informazioni più ampie sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa dei cittadini e, se lo desiderano, possono anche trasmettere la bozza di un testo legislativo.

ALLEGATO III

Modulo di dichiarazione di sostegno

Riquadro 1: *(precompilato dall'organizzatore)*

1. Numero di registrazione della Commissione*:
2. Data di registrazione*:
3. Indirizzo web dell'iniziativa dei cittadini nel registro della Commissione*:

Riquadro 2: *(precompilato dall'organizzatore)*

1. Titolo dell'iniziativa dei cittadini*: *(al massimo 100 battute)*
2. Oggetto*: *(quanto più chiaro possibile) (al massimo 200 battute)*
3. Descrizione dei principali obiettivi dell'iniziativa dei cittadini*: *(al massimo 500 battute)*
4. Nome, cognome e indirizzo dell'organizzatore*:
5. Sito web dell'iniziativa dei cittadini:

Riquadro 3: *(deve compilarlo il firmatario)*

1. Identità del firmatario:
Nome*:.....Cognome*:
2. Indirizzo:

Via:
CAP: Località*:
Stato*:
3. Indirizzo di posta elettronica:
4. Data e luogo di nascita*:
Data di nascita: località e Stato:
5. Cittadinanza*:
6. Numero personale d'identità*:
Tipo di numero/documento d'identità*:
Carta nazionale d'identità: Passaporto: Tessera di sicurezza sociale:
Stato membro che ha rilasciato il numero/documento d'identità*:
7. Certifico che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte e che ho dichiarato soltanto una volta il mio sostegno all'iniziativa dei cittadini in oggetto*.
Data e firma del firmatario*♦:

* *Indicazioni obbligatorie*

♦ *La firma non è richiesta se il modulo è presentato per via elettronica*

ALLEGATO IV

Certificato di conferma della rispondenza di un sistema di raccolta per via elettronica alle prescrizioni del regolamento xxxx/xxxx

[...] (denominazione dell'autorità competente) di (indicare lo Stato membro) certifica che il sistema di raccolta per via elettronica [...] (indirizzo del sito web) utilizzato per la raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa dei cittadini registrata con il numero [...] è rispondente alle pertinenti prescrizioni del regolamento xxxx/xxxx.

Data, firma e timbro ufficiale dell'autorità competente:

ALLEGATO V

Modulo di richiesta delle decisione di ammissibilità di un'iniziativa dei cittadini

1. Titolo dell'iniziativa dei cittadini*:
2. Numero di registrazione della Commissione*:
3. Data di registrazione*:
4. Numero di dichiarazioni di sostegno ricevute*:
5. Numero di firmatari per Stato membro*:

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	IT	CY	LV	LT	LU
Numero di firmatari															
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	TOTALE		
Numero di firmatari															

6. Dichiaro che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte.

Data e firma dell'organizzatore*:

* Indicazioni obbligatorie

ALLEGATO VI

Modulo di presentazione delle dichiarazioni di sostegno alle autorità competenti degli Stati membri

1. Nome e cognome, indirizzo postale ed elettronico dell'organizzatore o, nel caso di una persona giuridica o di un'organizzazione, del suo referente autorizzato*:
2. Titolo dell'iniziativa dei cittadini*:
3. Numero di registrazione della Commissione*:
4. Data di registrazione*:
5. Data di richiesta della decisione di ammissibilità*:
6. Numero di firmatari cittadini di [indicazione dello Stato membro]*:
7. Allegati*:
(accludere tutte le dichiarazioni di sostegno di firmatari che abbiano indicato un numero personale d'identità rilasciato dal medesimo Stato membro.
Se pertinente, accludere il certificato o certificati attestanti la rispondenza del sistema di raccolta per via elettronica al regolamento xxxx/xxxx)
8. Data e firma dell'organizzatore*:

* Indicazioni obbligatorie

ALLEGATO VII

Certificato di conferma del numero di dichiarazioni di sostegno valide raccolte per [...] (indicare lo Stato membro)

[...] (denominazione dell'autorità competente) di [...] (indicare lo Stato membro), dopo aver proceduto alle necessarie verifiche richieste dall'articolo 8 del regolamento xxxx/xxxx, certifica che [...] dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa dei cittadini registrata con il numero [...] sono valide a norma del disposto di tale regolamento e sono state raccolte entro il termine previsto nel medesimo regolamento.

Data, firma e timbro ufficiale dell'autorità competente:

ALLEGATO VIII

Modulo di presentazione di un'iniziativa dei cittadini alla Commissione

1. Titolo dell'iniziativa dei cittadini*:
2. Numero di registrazione della Commissione*:
3. Data di registrazione*:
4. Numero di dichiarazioni di sostegno ammissibili ricevute*:
5. Numero di firmatari certificati dagli Stati membri*:

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	IT	CY	LV	LT	LU
Numero di firmatari															
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	TOTAL		
Numero di firmatari															

6. Nome e cognome, indirizzo postale ed elettronico dell'organizzatore o, nel caso di una persona giuridica o di un'organizzazione, del suo referente autorizzato.
7. Dichiaro che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte.

Data e firma dell'organizzatore*:
8. Allegati*:
Accludere tutti i certificati

* Indicazioni obbligatorie

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure e condizioni per un'iniziativa dei cittadini

2. QUADRO ABM / ABB

Settore(-i) politico(-i) interessato(-i) e attività associata(-e):

- coordinamento delle politiche della Commissione e consulenza legale
- relazioni con la società civile, apertura e informazione

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e loro denominazione:

- 25.01.02.11.03: riunioni (comitati)
- 25.01.02.11.05: sistemi d'informazione

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Dal 2010. Illimitata.

3.3. Caratteristiche di bilancio: *non pertinenti*

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1 Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		2010	2011	2012	2013	2014 e segg.
---------------	------------	--	------	------	------	------	--------------

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento¹²

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5	a	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6	b	0,540	0,150	0,110	0,110	0,110

Totale del costo indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+b	0,784	0,394	0,354	0,354	0,354
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		a+b	0,784	0,394	0,354	0,354	0,354

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

Non pertinente

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

Non pertinente

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP)

Non pertinente

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Attuazione del disposto dell'articolo 24 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante l'iniziativa dei cittadini.

¹² Spesa prevista nel titolo xx 01, diversa dalle voci xx 01 04 o xx 01 05.

Il primo anno si dovrà creare un sito web, comprendente un registro, per attuare l'articolo 4 riguardante la registrazione delle proposte d'iniziativa dei cittadini. In seguito, se ne dovrà assicurare la gestione.

Nei primi due anni un comitato composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri terrà quattro riunioni per coadiuvare la Commissione nell'adozione delle specifiche tecniche ai fini dell'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 4, riguardante i sistemi di raccolta per via elettronica.

5.2 Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Non pertinente

5.3 Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Non pertinente

5.4. Modalità di attuazione (indicativa)

Gestione centralizzata, assicurata direttamente dalla Commissione

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

La gestione quotidiana del registro richiederà controllo permanente da parte del personale della Commissione. È probabile che vi sarà un numero elevato di richieste di registrazione di proposte d'iniziativa. Il personale della Commissione dovrà filtrare le iniziative che si possano ragionevolmente ritenere inopportune.

6.2. Valutazione

È stata effettuata una pubblica consultazione in forma di Libro verde. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua attuazione.

7. MISURE ANTIFRODE

Non pertinente

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Non pertinenti

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015 e sgg.
Funzionari o agenti temporanei ¹³ (XX 01 01)	AD	1	1	1	1	1	1
	AST	1	1	1	1	1	1
TOTALE		2	2	2	2	2	2

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

1 AD: incaricato di coordinare le attività riguardanti le iniziative dei cittadini, di controllare il registro, di trattare le domande pertinenti rivolte da servizi e da cittadini e di seguire e monitorare l'attuazione del regolamento.

1 AST: gestione del registro, helpdesk

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (**riassegnazione interna**)

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento

Non pertinenti

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	2010	2011	2012	2013	2014	2015e sgg.
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)						

¹³ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Calcolo – *Funzionari e agenti temporanei*

2 persone per il costo di 122.000 € ciascuna all'anno

Calcolo – *Personale finanziato con l'art. XX 01 02*

NON PERTINENTE

8.2.6 Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015e sgg.	TOTALE
XX 01 02 11 01 – Missioni							
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze							
XX 01 02 11 03 – Comitati	0,040	0,040					0,080
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze							
XX 01 02 11 05 - Sistemi d'informazione	0,500	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	1,050
2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)							
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)	0,540	0,150	0,110	0,110	0,110	0,110	1,130

Calcolo – *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

Due riunioni all'anno con 27 partecipanti, per il costo medio di 740 € per partecipante e per riunione.

Sviluppo del sistema informatico nel 2010: saranno necessari 500 000 € per sviluppare e attivare il sistema; 2011 ed esercizi successivi: necessità di proseguire la gestione del sistema e di apportarvi gli adattamenti necessari.

Si provvederà al fabbisogno di risorse umane e amministrative mediante lo stanziamento già accordato per la gestione di questa azione e/o riassegnato all'interno della DG, integrandolo se necessario con altri stanziamenti eventualmente accordati alla DG gerente nell'ambito della procedura annuale di ripartizione delle risorse, tenuto conto delle costrizioni di bilancio.



EUROPEAN COMMISSION

Brussels, 31.3.2010
SEC(2010) 370

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT

***Outcome of the public consultation on the Green Paper on a European
Citizens' Initiative***

Accompanying document to the

Proposal for a

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

on the citizens' initiative

{COM(2010) 119 final}

I. INTRODUCTION

One of the major innovations of the Treaty on European Union as amended by the Lisbon Treaty, is to introduce the citizens' initiative. The Treaty provides that "not less than one million citizens who are nationals of a significant number of Member States may take the initiative of inviting the Commission, within the framework of its powers, to submit any appropriate proposal on matters where citizens consider that a legal act of the Union is required for the purpose of implementing the Treaties"¹.

The procedures and conditions for such a citizens' initiative need to be set out in a Regulation of the European Parliament and of the Council to be adopted through the ordinary legislative procedure on a proposal from the Commission².

Given the importance of this new provision of the Treaty for citizens, civil society and stakeholders across the EU, and considering the complexity of some of the issues to be addressed, the Commission launched a broad public consultation with the adoption of a Green Paper on 11 November 2009³. The consultation ended on 31 January 2010. A public hearing was also organised for all respondents to the Green Paper on 22 February 2010.

The consultation was structured around 10 key issues for which the Green Paper outlined the possible options and possible advantages and disadvantages of these options. On that basis respondents were invited to indicate whether they agreed with the Commission's initial assessment and whether they had alternative proposals and suggestions.

The consultation elicited 329 replies from a broad range of stakeholders, including 160 individual citizens, 133 organisations and 36 public authorities. Many interesting and innovative ideas and suggestions were put forward by stakeholders.

The responses broadly underlined the need for the procedures and conditions for the citizens' initiative to be simple, user-friendly and accessible to all EU citizens and that they should be proportionate to the nature of the citizens' initiative.

The responses also confirmed that a number of requirements are needed in order to ensure that the instrument remains credible and is not abused and that these requirements should ensure uniform conditions for supporting a citizens' initiative across the EU.

II. GENERAL COMMENTS

Most of the contributions highlight the fact that the citizens' initiative is an important step for European democracy and the construction of a European public space. They consider that this new instrument of participatory democracy could potentially be a good opportunity to bridge the gap between the European Commission and EU citizens, encouraging a dialogue between them and stimulating the feeling of a European identity.

¹ Article 11, paragraph 4, of the Treaty on European Union.

² Article 24 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

³ Green Paper on a European Citizens' Initiative - COM(2009) 622.

Nevertheless, to fully take advantage of the opportunity offered by the citizens' initiative as the first transnational instrument of participatory democracy, many respondents believe that there should not be unnecessary obstacles which could make the use of the instrument too difficult or even impossible. That is why, generally, the contributors call for simple procedures accessible to all EU citizens; it should be easy to present and support an initiative.

Considering the difficulty in fixing thresholds and other requirements without any concrete experience, several contributors, in particular among the organisations, are in favour of a revision clause within the Regulation, which would give the possibility to make some changes after a certain period of time (2 to 5 years).

III. OVERVIEW OF THE RESULTS OF THE CONSULTATION FOR THE 10 KEY ISSUES RAISED BY THE GREEN PAPER

1. Minimum number of Member States from which citizens must come

Concerning the "significant number of Member States" required by the Treaty, many options are proposed by the contributors, from 1 to 27 Member States. Among them, the proposal of one third of the Member States enjoys considerable support among contributors. A number of respondents, mainly amongst organisations, also support a lower threshold, primarily one quarter of Member States.

2. Minimum number of signatures per Member State

Respondents, including individual citizens, organisations or public authorities, generally favour a minimum number of citizens per Member State to ensure that a citizens' initiative is genuinely representative of a Union interest. A number of respondents agree that a threshold of 0.2% of the total population of each Member State could be a good approach although many support a lower threshold (0.1% in particular). Nevertheless, several respondents argue that there should not be this kind of threshold as it is not explicitly required by the Treaty.

A system of sliding scale is also proposed by some contributors, with different modalities. In this kind of flexible system, if the minimum percentage is not reached in the minimum number of States, it can be compensated by a higher number of participating Member States.

Finally, a number of respondents, notably amongst the smallest and largest Member States, advocate a different approach to setting the threshold altogether, arguing that a set percentage for all Member States is not equitable, since it is much easier, for instance, to collect statements of support from 1.000 citizens (representing 0.2% of the population) in Luxembourg than 160.000 in Germany, and therefore easier to count small Member States than large ones.

3. Eligibility to support a citizens' initiative - minimum age

Respondents broadly support fixing a minimum age for supporting a citizens' initiative. Many consider that it should be linked to the age to vote in the European Parliament elections. Some respondents, however, consider that the minimum age should be the same in all the Member States, either 16 or 18. A minimum age of 16 is proposed by a number of contributors, principally citizens and organisations, in order to encourage the civic participation of the younger generation and foster greater interest and debate among young people in European issues. They argue that the citizens' initiative is not an election but only an agenda-setting

initiative, and that it could be a good way for young people to learn about citizenship and take part in the political debate and the decision-making process.

4. Form and wording of a citizens' initiative

Respondents tend to agree that the promoters of an initiative should state the subject matter and the objectives of their proposal in an unambiguous way. Thus, many respondents invite the Commission to provide a template to be filled in by the organisers and requiring the necessary information. A significant number of contributors suggest that organisers should be required to provide the legal basis of the proposal. Many also think that there should be the possibility to add a draft legal act but that it should not be mandatory as this kind of requirement would prevent ordinary citizens from participating in the debate.

Moreover, many contributors think that the organisers should be offered neutral support and guidance, including legal advice, in the preparation of initiatives. In addition some consider that the translations of the initiative in all official languages of the Union should also be provided. The respondents suggest different authorities to provide this support: the European Commission, the European Parliament, the European Ombudsman, the Commission representations in the Member States, the Europe Direct centres, and others.

5. Requirements for the collection, verification and authentication of signatures

Respondents broadly support the idea of a common set of procedural requirements for the collection, verification and authentication of signatures so as to ensure a uniform process and the same conditions across the EU and to preserve the European-wide nature of the citizens' initiative. However, others think that priority should be given to national systems already existing.

For many respondents, there should not be different procedures in the 27 Member States in relation to the collection process, since it would make it too complicated for the organisers to comply with the different requirements. Furthermore, many contributors insist on the fact that the Member States should not be allowed to impose restrictions or requirements which would make the collection process more difficult. They consider that there should not be any specific restrictions placed on how statements of support are collected and they would like citizens of the Union to be able to sign up to an initiative anywhere – for example in the street - regardless of where they live or come from.

The possibility of online signatures is called for almost unanimously, being in line with the development of an e-society and since it would greatly facilitate the collection of signatures. Only a few contributors would prefer paper-based signatures, considering that online signatures are not secure enough.

Those in favour of online collection of signatures propose different systems to ensure the verification and authentication of the signatures and to avoid multiple signatures from one person (CAPTCHA⁴, e-mail confirmation, IP address, password received by email after an online registration which would allow the authentication of the person by means of the personal data provided, etc.; identification by use of Passport Number, EU Driving License Number, Voting Roll Number, ID Card number, etc.). The idea of a European citizen's smartcard allowing e-signatures is proposed several times to solve this problem.

⁴ Challenge-response test used in computing to ensure that the response is not generated by a computer.

6. Time limit for the collection of signatures

Almost all contributors among individual citizens, organisations and public authorities think that a time limit should be fixed for the collection of signatures. Most respondents agree that one year would be a suitable time limit although there are also many respondents who favour either a longer period (18 months) or a shorter one (6 months). Those in favour of a short time-limit (less than one year) think that given the possibilities offered by Internet and the media, it should be possible to mobilize people and collect one million signatures very quickly. In contrast, those in favour of longer time-limits argue that a campaign in 27 countries requires a lot of time and resources.

7. Registration of proposed initiatives

Contributors generally favour a mandatory system of registration of proposed initiatives on a specific website provided by the European Commission. This website should work as a tool for communication and transparency, which would also help to bring the European Commission closer to the citizens.

Others suggest that the site could be hosted by other authorities such as the European Ombudsman, the European Parliament or the Court of Justice of the European Union.

8. Requirements for organisers - Transparency and funding

Respondents generally consider that organisers of an initiative should provide information on the funding and support they have received to ensure that the citizens are fully aware of what and who is involved. Some contributors think that only financial support exceeding a certain amount should be declared to avoid overburdening the organisers.

Moreover, the provision of information on funding and support is often seen as a means to ensure that initiatives are of a citizen-driven nature.

On the question of funding, some contributors, mainly among the organisations, are of the opinion that the European Union should provide financial support to the organisers to keep this instrument in the hands of citizens and to prevent it from being dependent on private financing. For some of them, this could take the form of legal advice and / or assistance with the translation of the initiative.

9. Examination of citizens' initiatives by the Commission

Contributors broadly favour a time limit for the examination of the initiative by the Commission once the required number of signatures has been collected. Many agree that a 6-month time limit would be appropriate although some also suggest a shorter period.

However, the consultation generated different views as regards the issue of assessing the admissibility of proposed initiatives.

On the one hand, there is a tendency amongst respondents, in particular among organisations and public authorities, to consider that the admissibility of a citizens' initiative should be checked before signatures are collected, preferably at the moment of the registration and within a fixed time limit. They believe that this would avoid a considerable waste of resources as well as frustration among citizens having signed up to successful but ultimately inadmissible initiatives. Some also favour this option in order to prevent the launching of

initiatives that would be contrary to the values of the Union or the Charter of Fundamental Rights. There is also concern about public authorities having to make use of public resources in order to carry out checks for initiatives that ultimately would not be admissible. Some have pointed out that this would be particularly problematic for initiatives that would go against the values of the Union and of the constitution of their Member State.

However, amongst those who support such an early admissibility check, there are different views as to who should be responsible for carrying out such a check, some considering that it should be the Commission and others favouring an independent body.

On the other hand, others are against an ex-ante admissibility check altogether in the name of freedom of expression and considering that the debate created across Europe by an initiative is more important than the immediate result. They do not think it would be appropriate for the Commission to be able to prevent, from the outset, a public debate and campaign from taking place on a citizens' initiative, even if it is not within the framework of its powers.

10. Initiatives on the same issue

As for the successive presentation of citizens' initiatives on the same issue, respondents generally do not think it is necessary to regulate this issue.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DELL'UNIONE EUROPEA

(2010/C 83/02)

Articolo 8

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

**VERSIONE CONSOLIDATA
DEL
TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA**

Articolo 11

1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.
2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.
3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.
4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.

Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite conformemente all'articolo 24, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Articolo 12 I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione:

VERSIONE CONSOLIDATA
DEL
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE
EUROPEA

Articolo 24

(ex articolo 21 del TCE)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire.

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo 227.

Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 228.

Ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea in una delle lingue menzionate all'articolo 55, paragrafo 1, di tale trattato e ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo 290

1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.
2. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti:
 - a) il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega;
 - b) l'atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni.

Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

3. L'aggettivo «delegato» o «delegata» è inserito nel titolo degli atti delegati.



**DIRETTIVA 95/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 24 ottobre 1995

**relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'arti-
colo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del
trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che gli obiettivi della Comunità, enunciati nel trat-
tato, come è stato modificato dal trattato sull'Unione europea,
consistono nel realizzare un'unione sempre più stretta tra i popoli
europei, nell'istituire relazioni più strette tra gli Stati che la
Comunità riunisce, nell'assicurare mediante un'azione comune il
progresso economico e sociale eliminando le barriere che divi-
dono l'Europa, nel promuovere il miglioramento costante delle
condizioni di vita delle sue popolazioni, nel preservare e raffor-
zare la pace e la libertà e nel promuovere la democrazia
basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e
dalle leggi degli Stati membri nonché dalla convenzione europea
di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- (2) considerando che i sistemi di trattamento dei dati sono al servi-
zio dell'uomo; che essi, indipendentemente dalla nazionalità o
dalla residenza delle persone fisiche, debbono rispettare le libertà
e i diritti fondamentali delle stesse, in particolare la vita privata,
e debbono contribuire al progresso economico e sociale, allo
sviluppo degli scambi nonché al benessere degli individui;
- (3) considerando che l'instaurazione e il funzionamento del mercato
interno, nel quale, conformemente all'articolo 7 A del trattato, è
assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei
servizi e dei capitali, esigono non solo che i dati personali
possano circolare liberamente da uno Stato membro all'altro, ma
che siano altresì salvaguardati i diritti fondamentali della
persona;
- (4) considerando che nella Comunità si ricorre sempre più frequen-
tamente al trattamento di dati personali nei vari settori delle
attività economiche e sociali; che i progressi registrati dalle
tecnologie dell'informazione facilitano notevolmente il tratta-
mento e lo scambio di tali dati;
- (5) considerando che l'integrazione economica e sociale derivante
dall'instaurazione e dal funzionamento del mercato interno ai
sensi dell'articolo 7 A del trattato comporterà necessariamente
un sensibile aumento dei flussi transfrontalieri di dati personali
tra tutti i soggetti della vita economica e sociale degli Stati
membri, siano essi privati o pubblici; che lo scambio di dati
personali tra imprese stabilite in Stati membri differenti è desti-
nato ad aumentare; che le amministrazioni nazionali dei vari
Stati membri debbono collaborare, in applicazione del diritto
comunitario, e scambiarsi i dati personali per poter svolgere la

⁽¹⁾ GU n. C 277 del 5. 11. 1990, pag. 3, e GU n. C 311 del 27. 11. 1992, pag. 30.

⁽²⁾ GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 38.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 1992 (GU n. C 94 del 13. 4. 1992, pag. 198), confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20. 12. 1993, pag. 30); posizione comune del Consiglio del 20 febbraio 1995 (GU n. C 93 del 13. 4. 1995, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 15 giugno 1995 (GU n. C 166 del 3. 7. 1995).

▼B

- loro funzione o esercitare compiti per conto di un'amministrazione di un altro Stato membro, nell'ambito dello spazio senza frontiere costituito dal mercato interno;
- (6) considerando, inoltre, che il rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnica e la messa in opera coordinata di nuove reti di telecomunicazioni nella Comunità richiedono e facilitano la circolazione transfrontaliera di dati personali;
- (7) considerando che il divario nei livelli di tutela dei diritti e delle libertà personali, in particolare della vita privata, garantiti negli Stati membri relativamente al trattamento di dati personali può impedire la trasmissione dei dati stessi fra territori degli Stati membri e che tale divario può pertanto costituire un ostacolo all'esercizio di una serie di attività economiche su scala comunitaria, falsare la concorrenza e ostacolare, nell'adempimento dei loro compiti, le amministrazioni che intervengono nell'applicazione del diritto comunitario; che detto divario nel grado di tutela deriva dalla diversità disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali;
- (8) considerando che, per eliminare gli ostacoli alla circolazione dei dati personali, il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone relativamente al trattamento di tali dati deve essere equivalente in tutti gli Stati membri; che tale obiettivo, fondamentale per il mercato interno, non può essere conseguito esclusivamente attraverso l'azione degli Stati membri, tenuto conto in particolare dell'ampia divergenza esistente attualmente tra le normative nazionali in materia e della necessità di coordinarle affinché il flusso transfrontaliero di dati personali sia disciplinato in maniera coerente e conforme all'obiettivo del mercato interno ai sensi dell'articolo 7 A del trattato; che risulta pertanto necessario un intervento della Comunità ai fini di un ravvicinamento delle legislazioni;
- (9) considerando che, data la protezione equivalente derivante dal ravvicinamento delle legislazioni nazionali, gli Stati membri non potranno più ostacolare la libera circolazione tra loro di dati personali per ragioni inerenti alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata; che gli Stati membri disporranno di un margine di manovra di cui potranno valersi, nell'applicazione della direttiva, i partner economici e sociali; che potranno quindi precisare nella loro legislazione nazionale le condizioni generali di liceità dei trattamenti; che così facendo gli Stati membri si adopereranno per migliorare la protezione attualmente prevista dalle loro leggi; che, nei limiti di tale margine di manovra e conformemente al diritto comunitario, potranno verificarsi divergenze nell'applicazione della direttiva e che queste potranno ripercuotersi sulla circolazione dei dati sia all'interno dello Stato membro che nelle Comunità;
- (10) considerando che le legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali hanno lo scopo di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, riconosciuto anche dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario; che pertanto il ravvicinamento di dette legislazioni non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata ma deve anzi mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità;
- (11) considerando che i principi della tutela dei diritti e delle libertà delle persone, in particolare del rispetto della vita privata, contenuti dalla presente direttiva precisano ed ampliano quelli enunciati dalla convenzione del 28 gennaio 1981 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale;
- (12) considerando che i principi di tutela si devono applicare a tutti i trattamenti di dati personali quando le attività del responsabile

▼B

del trattamento rientrano nel campo d'applicazione del diritto comunitario; che deve essere escluso il trattamento di dati effettuato da una persona fisica nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico quali la corrispondenza e la compilazione di elenchi di indirizzi;

- (13) considerando che le attività previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea attinenti alla pubblica sicurezza, alla difesa, alla sicurezza dello Stato o alle attività dello Stato in materia di diritto penale non rientrano nel campo d'applicazione del diritto comunitario, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, dell'articolo 57 e 100 A del trattato; che il trattamento di dati personali che è necessario alla salvaguardia del benessere economico dello Stato non rientra nell'ambito della presente direttiva qualora il trattamento sia legato a questioni di sicurezza dello Stato;
- (14) considerando che la presente direttiva dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati in forma di suoni e immagini relativi a persone fisiche, vista la notevole evoluzione in corso nella società dell'informazione delle tecniche per captare, trasmettere, manipolare, registrare, conservare o comunicare siffatti dati;
- (15) considerando che il trattamento de suddetti dati rientra nella presente direttiva soltanto se è automatizzato o se riguarda dati contenuti, o destinati ad essere contenuti, in un archivio strutturato secondo criteri specifici relativi alle persone, in modo da consentire un facile accesso ai dati personali di cui trattasi;
- (16) considerando che nel campo d'applicazione della presente direttiva non rientra il trattamento di dati in forma di suoni e immagini, quali i dati di controllo video, finalizzato alla pubblica sicurezza, alla difesa, alla sicurezza dello Stato o all'esercizio di attività dello Stato nella sfera del diritto penale o di altre attività che esulano dal campo d'applicazione del diritto comunitario;
- (17) considerando che, per quanto attiene al trattamento di suoni e immagini finalizzato all'attività giornalistica o all'espressione letteraria o artistica, in particolare del settore audiovisivo, i principi della direttiva hanno un'applicazione limitata, conformemente a quanto dispone l'articolo 9;
- (18) considerando che, onde evitare che una persona venga privata della tutela cui ha diritto in forza della presente direttiva, è necessario che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nella Comunità rispetti la legislazione di uno degli Stati membri; che, a questo proposito, è opportuno assoggettare i trattamenti effettuati da una persona che opera sotto l'autorità del responsabile del trattamento stabilito in uno Stato membro alla legge di tale Stato;
- (19) considerando che lo stabilimento nel territorio di uno Stato membro implica l'esercizio effettivo e reale dell'attività mediante un'organizzazione stabile; che la forma giuridica di siffatto stabilimento, si tratti di una semplice succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non è il fattore determinante a questo riguardo; che quando un unico responsabile del trattamento è stabilito nel territorio di diversi Stati membri, in particolare per mezzo di filiali, esso deve assicurare, segnatamente per evitare che le disposizioni vengano eluse, che ognuno degli stabilimenti adempia gli obblighi previsti dalla legge nazionale applicabile alle attività di ciascuno di essi;
- (20) considerando che la tutela delle persone prevista dalla presente direttiva non deve essere impedita dal fatto che il responsabile del trattamento sia stabilito in un paese terzo; che, in tal caso, è opportuno che i trattamenti effettuati siano disciplinati dalla legge dello Stato membro nel quale sono ubicati i mezzi utilizzati per il trattamento in oggetto e che siano prese le garanzie necessarie per consentire l'effettivo rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalla presente direttiva;

▼B

- (21) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le norme di territorialità applicabili in materia penale;
- (22) considerando che gli Stati membri preciseranno, nella loro legislazione o in sede di applicazione delle norme di attuazione della presente direttiva, i requisiti generali di liceità del trattamento dei dati; che in particolare l'articolo 5, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8, consente agli Stati membri di prevedere, indipendentemente dalle norme generali, condizioni particolari per il trattamento dei dati in settori specifici e per le varie categorie di dati di cui all'articolo 8;
- (23) considerando che gli Stati membri sono autorizzati ad assicurare la messa in opera della tutela delle persone sia mediante una legge generale relativa alla tutela delle persone contro il trattamento dei dati personali, sia mediante leggi settoriali, quali quelle relative ad esempio agli istituti di statistica;
- (24) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le normative relative alla tutela delle persone giuridiche riguardo al trattamento dei dati che le riguardano;
- (25) considerando che i principi di tutela si esprimono, da un lato, nei vari obblighi a carico delle persone, autorità pubbliche, imprese, agenzie o altri organismi responsabili del trattamento, obblighi relativi in particolare alla qualità dei dati, alla sicurezza tecnica, alla notificazione all'autorità di controllo, alle circostanze in cui il trattamento può essere effettuato e, dall'altro, nel diritto delle persone, i cui dati sono oggetto di trattamento, di esserne informate, di poter accedere ai dati, e chiederne la rettifica, o di opporsi al trattamento in talune circostanze;
- (26) considerando che i principi della tutela si devono applicare ad ogni informazione concernente una persona identificata o identificabile; che, per determinare se una persona è identificabile, è opportuno prendere in considerazione l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del trattamento o da altri per identificare detta persona; che i principi della tutela non si applicano a dati resi anonimi in modo tale che la persona interessata non è più identificabile; che i codici di condotta ai sensi dell'articolo 27 possono costituire uno strumento utile di orientamento sui mezzi grazie ai quali dati possano essere resi anonimi e registrati in modo da rendere impossibile l'identificazione della persona interessata;
- (27) considerando che la tutela delle persone fisiche deve essere applicata al trattamento dei dati sia automatizzato sia manuale; che la portata della tutela non deve infatti dipendere dalle tecniche impiegate poiché, in caso contrario, sussisterebbero gravi rischi di elusione delle disposizioni; che nondimeno, riguardo al trattamento manuale, la presente direttiva si applica soltanto agli archivi e non ai fascicoli non strutturati; che, in particolare, il contenuto di un archivio deve essere strutturato secondo criteri specifici relativi alle persone che consentano un facile accesso ai dati personali; che, in conformità alla definizione dell'articolo 2, lettera c), i diversi criteri che determinano gli elementi che costituiscono un insieme strutturato di dati personali, nonché i diversi criteri in virtù dei quali un siffatto insieme è accessibile, possono essere precisati dai singoli Stati membri; che i fascicoli o le serie di fascicoli, nonché le rispettive copertine, non strutturati secondo criteri specifici, non rientrano in nessun caso nel campo di applicazione della presente direttiva;
- (28) considerando che qualsivoglia trattamento di dati personali deve essere eseguito lealmente e lecitamente nei confronti delle persone interessate; che esso deve in particolare avere per oggetto dati adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite; che tali finalità devono essere esplicite e legittime e specificate al momento della raccolta dei dati; che le finalità dei trattamenti successivi alla raccolta non possono essere incompatibili con quelle originariamente specificate;

▼B

- (29) considerando che l'ulteriore trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici non è generalmente considerato incompatibile con le finalità per le quali i dati erano stati preventivamente raccolti, purché gli Stati membri forniscano adeguate garanzie; che tali garanzie devono soprattutto impedire l'uso dei dati per l'adozione di misure o decisioni nei confronti di singole persone;
- (30) considerando che, per essere lecito, il trattamento di dati personali deve essere inoltre basato sul consenso della persona interessata oppure deve essere necessario ai fini della conclusione o dell'esecuzione di un contratto vincolante per la persona interessata, oppure deve essere previsto dalla legge, per l'esecuzione di un compito nell'interesse pubblico o per l'esercizio dell'autorità pubblica, o nell'interesse legittimo di un singolo individuo, a condizione che gli interessi o i diritti e le libertà della persona interessata non abbiano la prevalenza; che, segnatamente, per garantire un equilibrio degli interessi in causa, pur assicurando una concorrenza effettiva, gli Stati membri possono precisare le condizioni alle quali dati personali possono essere usati e comunicati a terzi nell'ambito di attività lecite di gestione corrente delle imprese o di altri organismi; che essi possono parimenti precisare le condizioni alle quali può essere effettuata la comunicazione a terzi di dati personali a fini di prospezione, sia che si tratti di invio di materiale pubblicitario che di invio di materiale promosso da un'associazione a scopo benefico o da altre associazioni o fondazioni, ad esempio a carattere politico, nel rispetto delle disposizioni volte a consentire alle persone interessate di opporsi senza dover fornire una motivazione e senza spese al trattamento dei dati che le riguardano;
- (31) considerando che un trattamento di dati personali deve essere ugualmente considerato lecito quando è effettuato per tutelare un interesse essenziale alla vita della persona interessata;
- (32) considerando che spetta alle legislazioni nazionali stabilire se il responsabile del trattamento investito di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica amministrazione o un altro soggetto di diritto pubblico o di diritto privato, quale un'associazione professionale;
- (33) considerando che i dati che possono per loro natura ledere le libertà fondamentali o la vita privata non dovrebbero essere oggetto di trattamento, salvo esplicito consenso della persona interessata; che tuttavia le deroghe a questo divieto devono essere espressamente previste nei casi di necessità specifiche, segnatamente laddove il trattamento di tali dati viene eseguito da persone assoggettate per legge all'obbligo del segreto professionale per taluni fini connessi alla sanità o per le legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo consista nel permettere l'esercizio delle libertà fondamentali;
- (34) considerando che gli Stati membri devono anche essere autorizzati, quando un motivo di interesse pubblico rilevante lo giustifichi, a derogare al divieto di trattamento di categorie di dati di natura delicata in settori quali la pubblica sanità e la protezione sociale — soprattutto al fine di assicurare la qualità e la redditività per quanto riguarda le procedure per rispondere alle richieste di prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria —, la ricerca scientifica nonché le statistiche pubbliche; che spetta loro tuttavia prevedere le garanzie appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e la vita privata delle persone;
- (35) considerando inoltre che il trattamento di dati personali da parte di pubbliche autorità per la realizzazione degli scopi, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di associazioni religiose ufficialmente riconosciute viene effettuato per motivi di rilevante interesse pubblico;
- (36) considerando che, se nelle attività connesse con le elezioni il funzionamento del sistema democratico rende necessaria, in

▼B

alcuni Stati membri, la raccolta da parte di partiti politici di dati sulle opinioni politiche delle persone, può essere consentito il trattamento di siffatti dati per motivi di interesse pubblico rilevante, purché siano stabilite garanzie appropriate;

- (37) considerando che il trattamento di dati personali a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, in particolare nel settore audiovisivo deve beneficiare di deroghe o di limitazioni a determinate disposizioni della presente direttiva ove sia necessario per conciliare i diritti fondamentali della persona con la libertà di espressione ed in particolare la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, quale garantita in particolare dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; che pertanto, al fine di stabilire un equilibrio fra i diritti fondamentali, gli Stati membri devono prevedere le deroghe e le limitazioni necessarie in materia di misure generali concernenti la legittimità del trattamento di dati, di misure relative al trasferimento di dati nei paesi terzi nonché di competenze degli uffici preposti al controllo; che tuttavia ciò non dovrebbe permettere agli Stati membri di prevedere deroghe alle misure di garanzia della sicurezza del trattamento; che agli uffici preposti al controllo in tale settore dovrebbero essere parimenti conferite almeno determinate competenze a posteriori, ad esempio la competenza di pubblicare periodicamente una relazione o di adire l'autorità giudiziaria;
- (38) considerando che il trattamento leale dei dati presuppone che le persone interessate possano conoscere l'esistenza del trattamento e disporre, quando i dati che le riguardano sono forniti direttamente da loro, di un'informazione effettiva e completa in merito alle circostanze della raccolta;
- (39) considerando che alcuni trattamenti riguardano dati che il responsabile non ha raccolto direttamente presso la persona interessata; che è peraltro possibile che taluni dati siano legittimamente comunicati a terzi anche se tale comunicazione non era stata prevista all'atto della raccolta dei dati presso la persona interessata; che, in tutti questi casi, la persona interessata deve essere informata al momento della registrazione dei dati o al massimo quando essi sono comunicati per la prima volta a terzi;
- (40) considerando che non è tuttavia necessario imporre tale obbligo se la persona interessata è già informata; che, inoltre, tale obbligo non è previsto se la registrazione o la comunicazione sono espressamente previste dalla legge ovvero se informare la persona interessata risulta impossibile o implica uno sforzo eccessivo, come può verificarsi per i trattamenti a fini storici, statistici o scientifici; che in questo caso si può tener conto del numero di persone interessate, dell'antichità dei dati e delle eventuali misure di compensazione;
- (41) considerando che una persona deve godere del diritto d'accesso ai dati che la riguardano e che sono oggetto di trattamento, per poter verificare, in particolare, la loro esattezza e la liceità del trattamento; che, per le stesse ragioni, le persone devono avere inoltre il diritto di conoscere la logica su cui si basa il trattamento automatizzato dei dati che le riguardano, perlomeno nel caso delle decisioni automatizzate di cui all'articolo 15, paragrafo 1; che tale diritto deve lasciare impregiudicati il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software; che ciò non dovrebbe comunque tradursi nel rifiuto di fornire qualsiasi informazione alla persona interessata;
- (42) considerando che gli Stati membri possono, a beneficio della persona interessata o a tutela dei diritti e delle libertà altrui, limitare il diritto d'accesso e d'informazione; che possono, ad esempio, precisare che l'accesso ai dati medici è possibile soltanto per il tramite del personale sanitario;

▼B

- (43) considerando che gli Stati membri possono altresì imporre analoghe restrizioni al diritto di accesso e di informazione e ad alcuni obblighi del responsabile del trattamento nella misura in cui tali restrizioni siano necessarie per salvaguardare, ad esempio, la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza, importanti interessi economici o finanziari di uno Stato membro o dell'Unione, nonché per indagini e procedimenti penali e in caso di violazioni dell'etica delle professioni regolamentate; che occorre elencare, a titolo di deroghe e restrizioni, i compiti di controllo, di indagine o di regolamentazione necessari negli ultimi tre settori suindicati relativamente alla pubblica sicurezza, agli interessi economici o finanziari e alla repressione penale; che l'elenco dei compiti relativi a questi tre settori lascia impregiudicata la legittimità delle deroghe e restrizioni giustificate da ragioni di sicurezza di Stato e di difesa;
- (44) considerando che gli Stati membri possono essere indotti, in forza di disposizioni di diritto comunitario, a derogare alle disposizioni della presente direttiva in materia di diritto d'accesso, di informazione delle persone e di qualità dei dati, onde salvaguardare alcune delle finalità di cui sopra;
- (45) considerando che, in caso di dati che potrebbero essere oggetto di un trattamento lecito per ragioni di interesse pubblico, di esercizio dell'autorità pubblica o di interesse legittimo di un singolo, qualsiasi persona interessata dovrebbe comunque avere il diritto, per ragioni preminenti e legittime connesse alla sua situazione particolare, di opporsi al trattamento dei dati che la riguardano; che gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di prevedere disposizioni nazionali contrarie;
- (46) considerando che la tutela dei diritti e delle libertà delle persone interessate relativamente al trattamento di dati personali richiede l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative sia al momento della progettazione che a quello dell'esecuzione del trattamento, in particolare per garantirne la sicurezza ed impedire in tal modo qualsiasi trattamento non autorizzato; che spetta agli Stati membri accertarsi che il responsabile del trattamento osservi tali misure; che queste devono assicurare un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto delle conoscenze tecniche e dei costi dell'esecuzione rispetto ai rischi che i trattamenti presentano e alla natura dei dati da proteggere;
- (47) considerando che, laddove un messaggio contenente dati personali sia trasmesso tramite un servizio di telecomunicazioni o di posta elettronica, finalizzato unicamente alla trasmissione di siffatti messaggi, si considera, di norma, responsabile del trattamento dei dati personali contenuti del messaggio la persona che lo ha emanato e non la persona che presta il servizio di trasmissione; che tuttavia le persone che prestano tali servizi sono di norma considerate responsabili del trattamento dei dati personali supplementari necessari per il funzionamento del servizio;
- (48) considerando che la notificazione all'autorità di controllo ha lo scopo di dare pubblicità alle finalità del trattamento ed alle sue principali caratteristiche, per consentirne il controllo secondo le norme nazionali di attuazione della presente direttiva;
- (49) considerando che, al fine di evitare formalità amministrative improprie, possono essere previste dagli Stati membri misure di esenzione dall'obbligo di notificazione o di semplificazione di quest'ultima per i trattamenti che non sono tali da recare pregiudizio ai diritti e alle libertà delle persone interessate, purché siano conformi ad un atto adottato dallo Stato membro che ne precisi i limiti; che gli Stati membri possono analogamente prevedere esenzioni o semplificazioni qualora una persona incaricata dal responsabile del trattamento si accerti che i trattamenti effettuati non sono tali da ledere i diritti e le libertà delle persone interessate; che detto incaricato della protezione dei dati, dipendente o meno del responsabile del trattamento, deve essere in grado di esercitare le sue funzioni in modo del tutto indipendente;

▼B

- (50) considerando che potrebbero essere previste esenzioni o semplificazioni per i trattamenti il cui unico scopo sia la tenuta di registri finalizzati, ai sensi del diritto nazionale, all'informazione del pubblico e aperti alla consultazione del pubblico o di chiunque dimostri un interesse legittimo;
- (51) considerando che il responsabile del trattamento beneficiario della semplificazione o dell'esenzione dall'obbligo di notificazione non è tuttavia dispensato da nessuno degli altri obblighi che gli incombono a norma della presente direttiva;
- (52) considerando che, in questo contesto, il controllo a posteriori da parte delle autorità competenti deve essere ritenuto di norma sufficiente;
- (53) considerando che, tuttavia, alcuni trattamenti possono presentare rischi particolari per i diritti e le libertà delle persone interessate, per natura, portata o finalità, quali quello di escludere una persona dal beneficio di un diritto, di una prestazione o di un contratto, ovvero a causa dell'uso particolare di una tecnologia nuova; che spetta agli Stati membri, se lo vorranno, precisare tali rischi nella legislazione nazionale;
- (54) considerando che il numero dei trattamenti che presentano tali rischi particolari dovrebbe essere molto esiguo rispetto al totale dei trattamenti effettuati nella società; che, per siffatti trattamenti, gli Stati membri devono prevedere, prima che inizi il trattamento, un esame da parte dell'autorità di controllo, o dell'incaricato della protezione dei dati in collaborazione con essa; che a seguito di tale esame preliminare l'autorità di controllo può, in base al diritto nazionale d'applicazione, formulare un parere o autorizzare il trattamento dei dati; che detto esame può aver luogo anche durante il processo di elaborazione di un provvedimento del Parlamento nazionale ovvero di un provvedimento basato su tale provvedimento legislativo, in cui si definisca la natura del trattamento e si precisino le garanzie appropriate;
- (55) considerando che, in caso di violazione dei diritti delle persone interessate da parte del responsabile del trattamento, le legislazioni nazionali devono prevedere vie di ricorso giurisdizionale; che i danni cagionati alle persone per effetto di un trattamento illecito devono essere riparati dal responsabile del trattamento, il quale può essere esonerato dalla propria responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile, segnatamente quando dimostra l'esistenza di un errore della persona interessata o un caso di forza maggiore; che sanzioni debbono essere applicate nei confronti di qualsiasi soggetto di diritto privato o di diritto pubblico che non rispetti le norme nazionali di attuazione della presente direttiva;
- (56) considerando che lo sviluppo degli scambi internazionali comporta necessariamente il trasferimento oltre frontiera di dati personali; che la tutela delle persone garantita nella Comunità dalla presente direttiva non osta al trasferimento di dati personali verso paesi terzi che garantiscano un livello di protezione adeguato; che l'adeguatezza della tutela offerta da un paese terzo deve essere valutata in funzione di tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti;
- (57) considerando, per contro, che deve essere vietato il trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non offre un livello di protezione adeguato;
- (58) considerando che devono essere previste, in talune circostanze, deroghe a tale divieto a condizione che la persona interessata vi abbia consentito, che il trasferimento sia necessario in relazione ad un contratto o da un'azione legale, oppure qualora il trasferimento sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, per esempio in casi di scambi internazionali di dati tra le amministrazioni fiscali o doganali oppure tra i servizi competenti per la sicurezza sociale, o qualora il trasferimento avvenga da un registro previsto dalla legge e destinato ad essere consul-

▼B

tato dal pubblico o dalle persone aventi un interesse legittimo; che tale trasferimento non deve riguardare la totalità dei dati o delle categorie di dati contenuti nel registro suddetto; che il trasferimento di un registro destinato ad essere consultato dalle persone aventi un interesse legittimo dovrebbe essere possibile soltanto su richiesta di tali persone o qualora esse ne siano i destinatari;

- (59) considerando che possono essere adottate misure particolari per rimediare al livello di protezione insufficiente di un paese terzo, qualora il responsabile del trattamento offra le opportune garanzie; che inoltre debbono essere previste procedure di negoziato fra la Comunità e i paesi terzi in questione;
- (60) considerando che comunque i trasferimenti di dati verso i paesi terzi possono aver luogo soltanto nel pieno rispetto delle disposizioni prese dagli Stati membri in applicazione della presente direttiva, in particolare dell'articolo 8;
- (61) considerando che gli Stati membri e la Commissione, nei rispettivi settori di competenza, devono incoraggiare gli ambienti professionali interessati a elaborare codici di condotta destinati a favorire, secondo le caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati in taluni settori, l'attuazione della presente direttiva nel rispetto delle disposizioni nazionali di applicazione della stessa;
- (62) considerando che la designazione di autorità di controllo che agiscano in modo indipendente in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale per la tutela delle persone con riguardo al trattamento di dati personali;
- (63) considerando che tali autorità devono disporre dei mezzi necessari all'adempimento dei loro compiti, siano essi poteri investigativi o di intervento, segnatamente in caso di reclami di singoli individui, nonché poteri di avviare azioni legali; che esse debbono contribuire alla trasparenza dei trattamenti effettuati nello Stato membro da cui dipendono;
- (64) considerando che le autorità dei vari Stati membri sono tenute a collaborare nello svolgimento dei propri compiti in modo tale da assicurare che le norme relative alla tutela vengano pienamente rispettate in tutta l'Unione europea;
- (65) considerando che, a livello comunitario, deve essere istituito un gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali e che esso deve esercitare le sue funzioni in piena indipendenza; che, tenuto conto di tale carattere specifico, esso deve consigliare la Commissione e contribuire in particolare all'applicazione omogenea delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva;
- (66) considerando che, in ordine al trasferimento di dati verso i paesi terzi, l'applicazione della presente direttiva richiede l'attribuzione alla Commissione di competenze d'esecuzione nonché l'istituzione di una procedura secondo le modalità fissate nella decisione 87/373/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;
- (67) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato raggiunto un accordo su un «modus vivendi» tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione sulle misure di attuazione degli atti adottati in base alla procedura stabilita all'articolo 189 B del trattato CE;
- (68) considerando che i principi della tutela dei diritti e delle libertà delle persone, in particolare del rispetto della vita privata, con riguardo al trattamento di dati personali, oggetto della presente direttiva, potranno essere completati o precisati, soprattutto per taluni settori, da norme specifiche ad essi conformi;
- (69) considerando che è opportuno concedere agli Stati membri un termine non superiore a tre anni a decorrere dall'entrata in vigore

⁽¹⁾ GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

▼B

delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, per consentire loro di applicare progressivamente a tutti i trattamenti già realizzati dette nuove disposizioni nazionali; che per agevolare un'applicazione efficiente in termini di costi sarà concesso agli Stati membri un ulteriore periodo che si concluderà dodici anni dopo la data di adozione della presente direttiva, in modo tale che venga assicurata la conformità degli archivi manuali esistenti con alcune disposizioni della direttiva; che i dati contenuti in detti archivi e oggetto di un trattamento manuale effettivo nel corso di questo periodo di transizione supplementare devono essere resi conformi con le presenti disposizioni all'atto di tale trattamento attivo;

- (70) considerando che non occorre che la persona interessata dia nuovamente il suo consenso affinché il responsabile possa proseguire, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, i trattamenti dei dati di natura delicata necessari all'esecuzione di un contratto concluso in base ad un consenso libero e con cognizione di causa prima dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni;
- (71) considerando che la presente direttiva non osta alla disciplina da parte uno Stato membro delle attività di invio di materiale pubblicitario destinato ai consumatori residenti nel proprio territorio, purché detta disciplina non riguardi la tutela delle persone relativamente al trattamento dei dati personali;
- (72) considerando che la presente direttiva consente che nell'applicazione dei principi in essa stabiliti si tenga conto del principio dell'accesso del pubblico ai documenti ufficiali,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 1***Oggetto della direttiva**

1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.
2. Gli Stati membri non possono restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri, per motivi connessi alla tutela garantita a norma del paragrafo 1.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b) «trattamento di dati personali» («trattamento»): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;

▼B

- c) «archivio di dati personali» («archivio»): qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili, secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- d) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o comunitarie, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per al sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o comunitario;
- e) «incaricato del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;
- f) «terzi»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che non sia la persona interessata, il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e le persone autorizzate all'elaborazione dei dati sotto la loro autorità diretta;
- g) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di un terzo. Tuttavia, le autorità che possono ricevere comunicazione di dati nell'ambito di una missione d'inchiesta specifica non sono considerate destinatari;
- h) «consenso della persona interessata»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento.

*Articolo 3***Campo d'applicazione**

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi.
2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali;
 - effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale;
 - effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.

*Articolo 4***Diritto nazionale applicabile**

1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l'attuazione della presente direttiva al trattamento di dati personali:
 - a) effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro; qualora uno stesso responsabile del trattamento sia stabilito nel territorio di più Stati membri, esso deve adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza, da parte di ciascuno di detti stabilimenti, degli obblighi stabiliti dal diritto nazionale applicabile;
 - b) il cui responsabile non è stabilito nel territorio dello Stato membro, ma in un luogo in cui si applica la sua legislazione nazionale, a norma del diritto internazionale pubblico;

▼B

- c) il cui responsabile, non stabilito nel territorio della Comunità, ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti, automatizzati o non automatizzati, situati nel territorio di detto Stato membro, a meno che questi non siano utilizzati ai soli fini di transito nel territorio della Comunità europea.
2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera c), il responsabile del trattamento deve designare un rappresentante stabilito nel territorio di detto Stato membro, fatte salve le azioni che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento.

CAPO II

CONDIZIONI GENERALI DI LICEITÀ DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI*Articolo 5*

Gli Stati membri precisano, nei limiti delle disposizioni del presente capo, le condizioni alle quali i trattamenti di dati personali sono leciti.

SEZIONE I

PRINCIPI RELATIVI ALLA QUALITÀ DEI DATI*Articolo 6*

1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere:
- a) trattati lealmente e lecitamente;
 - b) rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché gli Stati membri forniscano garanzie appropriate;
 - c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati;
 - d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, cancellati o rettificati;
 - e) conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati. Gli Stati membri prevedono garanzie adeguate per i dati personali conservati oltre il suddetto arco di tempo per motivi storici, statistici o scientifici.
2. Il responsabile del trattamento è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.

SEZIONE II

PRINCIPI RELATIVI ALLA LEGITTIMAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI*Articolo 7*

Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

- a) la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile, oppure
- b) è necessario all'esecuzione del contratto concluso con la persona interessata o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta di tale persona, oppure
- c) è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento, oppure

▼B

- d) è necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata, oppure
- e) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati, oppure
- f) è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1.

SEZIONE III

CATEGORIE PARTICOLARI DI TRATTAMENTI*Articolo 8***Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati**

1. Gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale.
2. Il paragrafo 1 non si applica qualora:
 - a) la persona interessata abbia dato il proprio consenso esplicito a tale trattamento, salvo nei casi in cui la legislazione dello Stato membro preveda che il consenso della persona interessata non sia sufficiente per derogare al divieto di cui al paragrafo 1, oppure
 - b) il trattamento sia necessario, per assolvere gli obblighi e i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui il trattamento stesso sia autorizzato da norme nazionali che prevedono adeguate garanzie, oppure
 - c) il trattamento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale della persona interessata o di un terzo nel caso in cui la persona interessata è nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso; o
 - d) il trattamento sia effettuato, con garanzie adeguate, da una fondazione, un'associazione o qualsiasi altro organismo che non persegua scopi di lucro e rivesta carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, nell'ambito del suo scopo lecito e a condizione che riguardi unicamente i suoi membri o le persone che abbiano contatti regolari con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo del suo oggetto e che i dati non vengano comunicati a terzi senza il consenso delle persone interessate; o
 - e) il trattamento riguardi dati resi manifestamente pubblici dalla persona interessata o sia necessario per costituire, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria.
3. Il paragrafo 1 non si applica quando il trattamento dei dati è necessario alla prevenzione o alla diagnostica medica, alla somministrazione di cure o alla gestione di centri di cura e quando il trattamento dei medesimi dati viene effettuato da un professionista in campo sanitario soggetto al segreto professionale sancito dalla legislazione nazionale, comprese le norme stabilite dagli organi nazionali competenti, o da un'altra persona egualmente soggetta a un obbligo di segreto equivalente.
4. Purché siano previste le opportune garanzie, gli Stati membri possono, per motivi di interesse pubblico rilevante, stabilire ulteriori deroghe oltre a quelle previste dal paragrafo 2 sulla base della legislazione nazionale o di una decisione dell'autorità di controllo.
5. I trattamenti riguardanti i dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza possono essere effettuati solo sotto controllo dell'autorità pubblica, o se vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale, fatte salve le

▼B

deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro in base ad una disposizione nazionale che preveda garanzie appropriate e specifiche. Tuttavia un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Gli Stati membri possono prevedere che i trattamenti di dati riguardanti sanzioni amministrative o procedimenti civili siano ugualmente effettuati sotto controllo dell'autorità pubblica.

6. Le deroghe al paragrafo 1 di cui ai paragrafi 4 e 5 sono notificate alla Commissione.

7. Gli Stati membri determinano a quali condizioni un numero nazionale di identificazione o qualsiasi altro mezzo identificativo di portata generale può essere oggetto di trattamento.

*Articolo 9***Trattamento di dati personali e libertà d'espressione**

Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capo e dei capi IV e VI solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione.

SEZIONE IV

INFORMAZIONE DELLA PERSONA INTERESSATA*Articolo 10***Informazione in caso di raccolta dei dati presso la persona interessata**

Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento, o il suo rappresentante, debba fornire alla persona presso la quale effettua la raccolta dei dati che la riguardano almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che tale persona ne sia già informata:

- a) l'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante;
- b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) ulteriori informazioni riguardanti quanto segue:
 - i destinatari o le categorie di destinatari dei dati,
 - se rispondere alle domande è obbligatorio o volontario, nonché le possibili conseguenze di una mancata risposta,
 - se esistono diritti di accesso ai dati e di rettifica in merito ai dati che la riguardano

nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei confronti della persona interessata.

*Articolo 11***Informazione in caso di dati non raccolti presso la persona interessata**

1. In caso di dati non raccolti presso la persona interessata, gli Stati membri dispongono che, al momento della registrazione dei dati o qualora sia prevista una comunicazione dei dati a un terzo, al più tardi all'atto della prima comunicazione dei medesimi, il responsabile del trattamento o il suo rappresentante debba fornire alla persona interessata almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che tale persona ne sia già informata:

- a) l'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante,
- b) le finalità del trattamento,

▼B

- c) ulteriori informazioni riguardanti quanto segue:
- le categorie di dati interessate,
 - i destinatari o le categorie di destinatari dei dati,
 - se esiste un diritto di accesso ai dati e di rettifica in merito ai dati che la riguardano,

nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei confronti della persona interessata.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando, in particolare nel trattamento di dati a scopi statistici, o di ricerca storica o scientifica, l'informazione della persona interessata si rivela impossibile o richiede sforzi sproporzionati o la registrazione o la comunicazione è prescritta per legge. In questi casi gli Stati membri prevedono garanzie appropriate.

SEZIONE V

DIRITTO DI ACCESSO AI DATI DA PARTE DELLA PERSONA INTERESSATA*Articolo 12***Diritto di accesso**

Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:

- a) liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi:
- la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che la riguardano, e l'informazione almeno sulle finalità dei trattamenti, sulle categorie di dati trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono comunicati i dati;
 - la comunicazione in forma intelligibile dei dati che sono oggetto dei trattamenti, nonché di tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati;
 - la conoscenza della logica applicata nei trattamenti automatizzati dei dati che lo interessano, per lo meno nel caso delle decisioni automatizzate di cui all'articolo 15, paragrafo 1;
- b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;
- c) la notificazione ai terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b), se non si dimostra che è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato.

SEZIONE VI

DEROGHE E RESTRIZIONI*Articolo 13***Deroghe e restrizioni**

1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 10, dell'articolo 11, paragrafo 1 e degli articoli 12 e 21, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia:

- a) della sicurezza dello Stato;
- b) della difesa;
- c) della pubblica sicurezza;

▼B

- d) della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
- e) di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell'Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria;
- f) di un compito di controllo, ispezione o disciplina connesso, anche occasionalmente, con l'esercizio dei pubblici poteri nei casi di cui alle lettere c), d) ed e);
- g) della protezione della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui.

2. Fatte salve garanzie legali appropriate, che escludano in particolare che i dati possano essere utilizzati a fini di misure o di specifiche decisioni che si riferiscono a persone, gli Stati membri possono, nel caso in cui non sussista manifestamente alcun rischio di pregiudizio alla vita privata della persona interessata, limitare con un provvedimento legislativo i diritti di cui all'articolo 13 qualora i dati siano trattati esclusivamente ai fini della ricerca scientifica o siano memorizzati sotto forma di dati personali per un periodo che non superi quello necessario alla sola finalità di elaborazione delle statistiche.

SEZIONE VII

DIRITTO DI OPPOSIZIONE DELLA PERSONA INTERESSATA*Articolo 14***Diritto di opposizione della persona interessata**

Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto:

- a) almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati;
- b) di opporsi, su richiesta e gratuitamente, al trattamento dei dati personali che la riguardano previsto dal responsabile del trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario ovvero di essere informata prima che i dati personali siano, per la prima volta, comunicati a terzi o utilizzati per conto di terzi, a fini di invio di materiale pubblicitario; la persona interessata deve essere informata in modo esplicito del diritto di cui gode di opporsi gratuitamente alla comunicazione o all'utilizzo di cui sopra.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le persone interessate siano a conoscenza che esiste il diritto di cui al primo comma della lettera b).

*Articolo 15***Decisioni individuali automatizzate**

1. Gli Stati membri riconoscono a qualsiasi persona il diritto di non essere sottoposta ad una decisione che produca effetti giuridici o abbia effetti significativi nei suoi confronti fondata esclusivamente su un trattamento automatizzato di dati destinati a valutare taluni aspetti della sua personalità, quali il rendimento professionale, il credito, l'affidabilità, il comportamento, ecc.

2. Gli Stati membri dispongono, salve le altre disposizioni della presente direttiva, che una persona può essere sottoposta a una decisione di cui al paragrafo 1, qualora una tale decisione:

- a) sia presa nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, a condizione che la domanda relativa alla conclusione o all'esecuzione del contratto, presentata dalla persona interessata sia stata accolta, oppure che misure adeguate, fra le quali la possibilità

▼B

di far valere il proprio punto di vista garantiscano la salvaguardia del suo interesse legittimo, oppure

- b) sia autorizzata da una legge che precisi i provvedimenti atti a salvaguardare un interesse legittimo della persona interessata.

SEZIONE VIII

RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI TRATTAMENTI*Articolo 16***Riservatezza dei trattamenti**

L'incaricato del trattamento o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del responsabile del trattamento non deve elaborare i dati personali ai quali ha accesso, se non dietro istruzione del responsabile del trattamento oppure in virtù di obblighi legali.

*Articolo 17***Sicurezza dei trattamenti**

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento deve attuare misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.

Tali misure devono garantire, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi dell'applicazione, un livello di sicurezza appropriato rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere.

2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento, quando quest'ultimo sia eseguito per suo conto, deve scegliere un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti in merito alle misure di sicurezza tecnica e di organizzazione dei trattamenti da effettuare e deve assicurarsi del rispetto di tali misure.

3. L'esecuzione dei trattamenti su commissione deve essere disciplinata da un contratto o da un atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento e che preveda segnatamente:

- che l'incaricato del trattamento operi soltanto su istruzioni del responsabile del trattamento;
- che gli obblighi di cui al paragrafo 1, quali sono definiti dalla legislazione dello Stato membro nel quale è stabilito l'incaricato del trattamento, vincolino anche quest'ultimo.

4. A fini di conservazione delle prove, gli elementi del contratto o dell'atto giuridico relativi alla protezione dei dati e i requisiti concernenti le misure di cui al paragrafo 1 sono stipulati per iscritto o in altra forma equivalente.

SEZIONE IX

NOTIFICAZIONE*Articolo 18***Obbligo di notificazione all'autorità di controllo**

1. Gli Stati membri prevedono un obbligo di notificazione a carico del responsabile del trattamento, od eventualmente del suo rappresentante, presso l'autorità di controllo di cui all'articolo 30, prima di procedere alla realizzazione di un trattamento, o di un insieme di trattamenti, interamente o parzialmente automatizzato, destinato al conseguimento di una o più finalità correlate.

▼B

2. Gli Stati membri possono prevedere una semplificazione o l'esonero dall'obbligo di notificazione soltanto nei casi e alle condizioni seguenti:
- qualora si tratti di categorie di trattamento che, in considerazione dei dati oggetto di trattamento, non siano tali da recare pregiudizio ai diritti e alle libertà della persona interessata, essi precisano le finalità dei trattamenti, i dati o le categorie dei dati trattati, la categoria o le categorie di persone interessate, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati i dati e il periodo di conservazione dei dati, e/o
 - qualora il responsabile del trattamento designi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile, un incaricato della protezione dei dati, a cui è demandato in particolare:
 - di assicurare in maniera indipendente l'applicazione interna delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva;
 - di tenere un registro dei trattamenti effettuati dal responsabile del trattamento in cui figurino le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2,
 garantendo in tal modo che il trattamento non sia tale da recare pregiudizio ai diritti e alle libertà della persona interessata.
3. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni del paragrafo 1 non si applichino ai trattamenti la cui unica finalità è la compilazione di registri i quali, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, siano predisposti per l'informazione del pubblico e siano aperti alla consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo.
4. Gli Stati membri possono prevedere una deroga all'obbligo della notificazione o una semplificazione della notificazione per i trattamenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d).
5. Gli Stati membri possono prevedere che i trattamenti non automatizzati di dati personali, o alcuni di essi, siano oggetto di una notificazione eventualmente semplificata.

*Articolo 19***Oggetto della notificazione**

1. Gli Stati membri definiscono le informazioni che devono essere contenute nella notificazione. Esse comprendono almeno:
- a) il nome e l'indirizzo del responsabile del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante;
 - b) la o le finalità del trattamento;
 - c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
 - d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
 - e) i trasferimenti di dati previsti verso paesi terzi;
 - f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento in applicazione dell'articolo 17.
2. Gli Stati membri precisano le modalità di notificazione all'autorità di controllo dei mutamenti relativi alle informazioni di cui al paragrafo 1.

*Articolo 20***Controllo preliminare**

1. Gli Stati membri precisano i trattamenti che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone e provvedono a che tali trattamenti siano esaminati prima della loro messa in opera.

▼B

2. Tali esami preliminari sono effettuati dall'autorità di controllo una volta ricevuta la notificazione del responsabile del trattamento, oppure dalla persona incaricata della protezione dei dati che, nei casi dubbi, deve consultare l'autorità di controllo medesima.

3. Gli Stati membri possono effettuare tale esame anche durante il processo di elaborazione di un provvedimento del Parlamento nazionale, o in base ad un provvedimento fondato su siffatto provvedimento legislativo, in cui si definisce il tipo di trattamento e si stabiliscono appropriate garanzie.

*Articolo 21***Pubblicità dei trattamenti**

1. Gli Stati membri adottano misure intese ad assicurare la pubblicità dei trattamenti.

2. Gli Stati membri devono prevedere che l'autorità di controllo tenga un registro dei trattamenti notificati in virtù dell'articolo 18.

Il registro riprende almeno le informazioni enumerate all'articolo 19, paragrafo 1, lettere da a) a e).

Il registro può essere consultato da chiunque.

3. Gli Stati membri prevedono che i responsabili dei trattamenti o un altro organismo designato dagli Stati membri comunichino nelle opportune forme, a chiunque ne faccia richiesta, almeno le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere da a) a e), relative ai trattamenti esenti da notificazione.

Gli Stati membri possono prevedere che questa disposizione non si applichi ai trattamenti la cui unica finalità è la compilazione di registri i quali, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, siano predisposti per l'informazione del pubblico e siano aperti alla consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo.

CAPO III**RICORSI GIURISDIZIONALI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI***Articolo 22***Ricorsi**

Fatti salvi ricorsi amministrativi che possono essere promossi, segnatamente dinanzi all'autorità di controllo di cui all'articolo 28, prima che sia adita l'autorità giudiziaria, gli Stati membri stabiliscono che chiunque possa disporre di un ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantitigli dalle disposizioni nazionali applicabili al trattamento in questione.

*Articolo 23***Responsabilità**

1. Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito dal responsabile del trattamento.

2. Il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

*Articolo 24***Sanzioni**

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la piena applicazione delle disposizioni della presente direttiva e in particolare

▼B

stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva.

CAPO IV

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI*Articolo 25***Principi**

1. Gli Stati membri dispongono che il trasferimento verso un paese terzo di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento può aver luogo soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato, fatte salve le misure nazionali di attuazione delle altre disposizioni della presente direttiva.

2. L'adeguatezza del livello di protezione garantito da un paese terzo è valutata con riguardo a tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti di dati; in particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, le finalità del o dei trattamenti previsti, il paese d'origine e il paese di destinazione finale, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel paese terzo di cui trattasi, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza ivi osservate.

3. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano a vicenda i casi in cui, a loro parere, un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2.

4. Qualora la Commissione constati, secondo la procedura dell'articolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire ogni trasferimento di dati della stessa natura verso il paese terzo in questione.

5. La Commissione avvia, al momento opportuno, negoziati per porre rimedio alla situazione risultante dalla constatazione di cui al paragrafo 4.

6. La Commissione può constatare, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, in particolare di quelli assunti in seguito ai negoziati di cui al paragrafo 5, ai fini della tutela della vita privata o delle libertà e dei diritti fondamentali della persona.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

*Articolo 26***Deroghe**

1. In deroga all'articolo 25 e fatte salve eventuali disposizioni contrarie della legislazione nazionale per casi specifici, gli Stati membri dispongono che un trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non garantisce una tutela adeguata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 può avvenire a condizione che:

- a) la persona interessata abbia manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile al trasferimento previsto, oppure
- b) il trasferimento sia necessario per l'esecuzione di un contratto tra la persona interessata ed il responsabile del trattamento o per l'esecuzione di misure precontrattuali prese a richiesta di questa, oppure
- c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto, concluso o da concludere nell'interesse della persona interessata, tra il responsabile del trattamento e un terzo, oppure

▼B

- d) il trasferimento sia necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, oppure per costatare, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria, oppure
 - e) il trasferimento sia necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata, oppure
 - f) il trasferimento avvenga a partire da un registro pubblico il quale, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sia predisposto per l'informazione del pubblico e sia aperto alla consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo, nella misura in cui nel caso specifico siano rispettate le condizioni che la legge prevede per la consultazione.
2. Salvo il disposto del paragrafo 1, uno Stato membro può autorizzare un trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo che non garantisca un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, qualora il responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi; tali garanzie possono segnatamente risultare da clausole contrattuali appropriate.
3. Lo Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 2.

In caso di opposizione notificata da un altro Stato membro o dalla Commissione, debitamente motivata sotto l'aspetto della tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, la Commissione adotta le misure appropriate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

4. Qualora la Commissione decida, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che alcune clausole contrattuali tipo offrono le garanzie sufficienti di cui al paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

CAPO V

CODICI DI CONDOTTA*Articolo 27*

1. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri dispongono che le associazioni professionali e gli altri organismi rappresentanti altre categorie di responsabili del trattamento, che hanno elaborato i progetti di codice nazionali o intendono modificare o prorogare i codici nazionali esistenti, possano sottoporli all'esame dell'autorità nazionale.

Gli Stati membri prevedono che tale autorità accerti, in particolare, la conformità dei progetti che le sono sottoposti alle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. Qualora lo ritenga opportuno, l'autorità nazionale raccoglie le osservazioni delle persone interessate o dei loro rappresentanti.

3. I progetti di codici comunitari, nonché le modifiche o proroghe di codici comunitari esistenti, possono essere sottoposti al gruppo di cui all'articolo 29, il quale si pronuncia, in particolare, sulla conformità dei progetti che gli sono sottoposti alle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. Qualora lo ritenga opportuno, esso raccoglie le osservazioni delle persone interessate o dei loro rappresentanti. La Commissione può provvedere ad un'appropriata divulgazione dei codici che sono stati approvati dal gruppo.

▼B

CAPO VI

**AUTORITÀ DI CONTROLLO E GRUPPO PER LA TUTELA
DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI***Articolo 28***Autorità di controllo**

1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l'applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri.

Tali autorità sono pienamente indipendenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

2. Ciascuno Stato membro dispone che le autorità di controllo siano consultate al momento dell'elaborazione delle misure regolamentari o amministrative relative alla tutela dei diritti e delle libertà della persona con riguardo al trattamento dei dati personali.

3. Ogni autorità di controllo dispone in particolare:

- di poteri investigativi, come il diritto di accesso ai dati oggetto di trattamento e di raccolta di qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della sua funzione di controllo;
- di poteri effettivi d'intervento, come quello di formulare pareri prima dell'avvio di trattamenti, conformemente all'articolo 20, e di dar loro adeguata pubblicità o quello di ordinare il congelamento, la cancellazione o la distruzione dei dati, oppure di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento, ovvero quello di rivolgere un avvertimento o un monito al responsabile del trattamento o quello di adire i Parlamenti o altre istituzioni politiche nazionali;
- del potere di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva ovvero di adire per dette violazioni le autorità giudiziarie.

È possibile un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità di controllo recanti pregiudizio.

4. Qualsiasi persona, o associazione che la rappresenti, può presentare a un'autorità di controllo una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali. La persona interessata viene informata del seguito dato alla sua domanda.

Qualsiasi persona può, in particolare, chiedere a un'autorità di controllo di verificare la liceità di un trattamento quando si applicano le disposizioni nazionali adottate a norma dell'articolo 13 della presente direttiva. La persona viene ad ogni modo informata che una verifica ha avuto luogo.

5. Ogni autorità di controllo elabora a intervalli regolari una relazione sulla sua attività. La relazione viene pubblicata.

6. Ciascuna autorità di controllo, indipendentemente dalla legge nazionale applicabile al trattamento in questione, è competente per esercitare, nel territorio del suo Stato membro, i poteri attribuiti a norma del paragrafo 3. Ciascuna autorità può essere invitata ad esercitare i suoi poteri su domanda dell'autorità di un altro Stato membro.

Le autorità di controllo collaborano tra loro nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti, in particolare scambiandosi ogni informazione utile.

7. Gli Stati membri dispongono che i membri e gli agenti delle autorità di controllo sono soggetti, anche dopo la cessazione delle attività, all'obbligo del segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno accesso.

▼B

*Articolo 29***Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali**

1. È istituito un gruppo per la tutela della persone con riguardo al trattamento dei dati personali, in appresso denominato «il gruppo».

Il gruppo ha carattere consultivo e indipendente.

2. Il gruppo è composto da un rappresentante della o delle autorità di controllo designate da ciascuno Stato membro e da un rappresentante della o delle autorità create per le istituzioni e gli organismi comunitari, nonché da un rappresentante della Commissione.

Ogni membro del gruppo è designato dall'istituzione oppure dalla o dalle autorità che rappresenta. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità di controllo, queste procedono alla nomina di un rappresentante comune. Lo stesso vale per le autorità create per le istituzioni e gli organismi comunitari.

3. Il gruppo adotta le sue decisioni alla maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo.

4. Il gruppo elegge il proprio presidente. La durata del mandato del presidente è di due anni. Il mandato è rinnovabile.

5. Al segretariato del gruppo provvede la Commissione.

6. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno.

7. Il gruppo esamina le questioni iscritte all'ordine del giorno dal suo presidente, su iniziativa di questo o su richiesta di un rappresentante delle autorità di controllo oppure su richiesta della Commissione.

Articolo 30

1. Il gruppo ha i seguenti compiti:

- a) esaminare ogni questione attinente all'applicazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva per contribuire alla loro applicazione omogenea;
- b) formulare, ad uso della Commissione, un parere sul livello di tutela nella Comunità e nei paesi terzi;
- c) consigliare la Commissione in merito a ogni progetto di modifica della presente direttiva, ogni progetto di misure addizionali o specifiche da prendere ai fini della tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché in merito a qualsiasi altro progetto di misure comunitarie che incidano su tali diritti e libertà;
- d) formulare un parere sui codici di condotta elaborati a livello comunitario.

2. Il gruppo, qualora constati che tra le legislazioni o prassi degli Stati membri si manifestano divergenze che possano pregiudicare l'equivalenza della tutela delle persone in materia di trattamento dei dati personali nella Comunità, ne informa la Commissione.

3. Il gruppo può formulare di propria iniziativa raccomandazioni su qualsiasi questione riguardante la tutela delle persone nei confronti del trattamento di dati personali nella Comunità.

4. I pareri e le raccomandazioni del gruppo vengono trasmessi alla Commissione e al comitato di cui all'articolo 31.

5. La Commissione informa il gruppo del seguito da essa dato ai pareri e alle raccomandazioni. A tal fine redige una relazione che viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è oggetto di pubblicazione.

6. Il gruppo redige una relazione annuale sullo stato della tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nella Comunità e nei paesi terzi e la trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è oggetto di pubblicazione.

▼B

CAPO VII

MISURE COMUNITARIE D'ESECUZIONE

▼M1*Articolo 31*

1. La Commissione è assistita da un Comitato.
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE ⁽¹⁾, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
- Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi alla scadenza del terzo anno successivo alla sua adozione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i trattamenti avviati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva si conformino a dette disposizioni entro i tre anni successivi alla data summenzionata.

In deroga al comma precedente, gli Stati membri possono prevedere che, per quanto riguarda gli articoli 6, 7 ed 8, la messa in conformità dei trattamenti di dati già contenuti in archivi manuali alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva sia effettuata man mano che si procede a successive operazioni di trattamento di tali dati, diverse dalla semplice memorizzazione. Questa messa in conformità deve, tuttavia, essere terminata entro il dodicesimo anno a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva. Gli Stati membri consentono comunque alla persona interessata di ottenere a sua richiesta e in particolare in sede di esercizio del diritto di accesso, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati incompleti, inesatti o conservati in modo incompatibile con i fini legittimi perseguiti dal responsabile del trattamento.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere, con riserva di garanzie adeguate, che i dati conservati esclusivamente per ricerche storiche non siano resi conformi alle disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 della presente direttiva.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 33

La Commissione presenta periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo, per la prima volta entro tre anni dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, accompagnata, se del caso, dalle opportune proposte di modifica. La relazione è oggetto di pubblicazione.

(1) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

▼B

La Commissione esaminerà in particolare l'applicazione della presente direttiva al trattamento dei dati sotto forma di suoni o immagini relativi a persone fisiche e presenterà le eventuali proposte necessarie, tenuto conto dell'evoluzione della tecnologia dell'informazione e alla luce dei progressi della società dell'informazione.

Articolo 34

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1999

recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*)

(1999/468/CE)

(GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► M1 Decisione del Consiglio 2006/512/CE, del 17 luglio 2006	L 200	11	22.7.2006

(*) Si comunica al lettore che nella GU C 203 del 17 luglio 1999, pagina 1, figurano tre dichiarazioni a verbale del Consiglio relative alla presente decisione.



DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1999

recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*)

(1999/468/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 202, terzo trattino,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) il Consiglio conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce; il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità e può anche riservarsi, in casi specifici e motivati, di esercitare direttamente competenze di esecuzione;
- (2) il Consiglio ha adottato la decisione 87/373/CEE del 13 luglio 1987 che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾, tale decisione prevedeva un numero limitato di procedure per l'esercizio di tali competenze;
- (3) con la dichiarazione n. 31 allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Amsterdam, la Commissione è stata invitata a presentare al Consiglio una proposta di modificazione della suddetta decisione;
- (4) per motivi di chiarezza si è ritenuto più opportuno sostituire, anziché modificare, la decisione 87/373/CEE con una nuova decisione, abrogando quindi la decisione 87/373/CEE;
- (5) la presente decisione mira in primo luogo a stabilire dei criteri per la scelta delle procedure di comitato, fermo restando che questi non sono vincolanti, affinché la scelta del tipo di comitato sia più coerente e prevedibile ► **M1** ad eccezione di quelle che regolano la procedura di regolamentazione con controllo ◄;
- (6) al riguardo dovrebbe essere seguita la procedura di gestione per quanto attiene a misure di gestione come quelle relative all'applicazione della politica agricola comune e della politica comune della pesca o all'attuazione di programmi che hanno rilevanti implicazioni di bilancio; siffatte misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo una procedura atta a garantire che le decisioni siano prese in tempi adeguati; tuttavia, allorché al Consiglio sono sottoposte misure non urgenti, la Commissione dovrebbe avvalersi della sua facoltà di rinviare l'applicazione di tali misure;
- (7) conviene seguire la procedura di regolamentazione per quanto riguarda le misure di portata generale intese ad applicare le disposizioni essenziali di atti di base, ivi comprese le misure concernenti la salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante, nonché quelle intese ad adeguare o aggiornare talune disposizioni non essenziali di un atto di base; siffatte misure di esecuzione dovrebbero essere adottate secondo una procedura efficace, nel pieno rispetto del diritto di iniziativa della Commissione in materia legislativa;

(*) Si comunica al lettore che nella GU C 203 del 17 luglio 1999, pagina 1, figurano tre dichiarazioni a verbale del Consiglio relative alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU C 279 dell'8.9.1998, pag. 5.

⁽²⁾ Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

▼ M1

(7bis) è necessario ricorrere alla procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali. Tale procedura deve consentire ai due rami dell'autorità legislativa di effettuare un controllo preliminare all'adozione di siffatte misure. Gli elementi essenziali di un atto legislativo possono essere modificati soltanto dal legislatore in base al trattato;

▼ B

- (8) conviene seguire la procedura consultiva in tutti i casi in cui questa sia considerata la procedura più appropriata; la procedura consultiva continuerà ad essere seguita nei casi in cui è applicata attualmente;
- (9) la decisione mira, in secondo luogo, a semplificare le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione nonché a rafforzare la partecipazione del Parlamento europeo nei casi in cui l'atto di base che conferisce le competenze di esecuzione alla Commissione è stato adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato; si è pertanto ritenuto opportuno ridurre il numero delle procedure nonché adattarle tenendo conto delle competenze rispettive delle istituzioni interessate, e segnatamente dare al Parlamento europeo la possibilità di fare in modo che la Commissione o il Consiglio tengano conto dei suoi pareri nei casi in cui ritiene che un progetto di misure presentato ad un comitato o, rispettivamente, una proposta presentata al Consiglio secondo la procedura di regolamentazione eccedano le competenze di esecuzione previste dall'atto di base;

▼ M1

(10) la presente decisione mira, in terzo luogo, a migliorare l'informazione del Parlamento europeo disponendo che la Commissione informi periodicamente il Parlamento europeo dei lavori dei comitati, che la Commissione gli trasmetta documenti connessi con i lavori dei comitati e che lo informi quando trasmette al Consiglio misure o progetti di misure da adottare; sarà prestata particolare attenzione all'informazione del Parlamento europeo circa i lavori dei comitati nell'ambito della procedura di regolamentazione con controllo, per fare in modo che il Parlamento europeo possa prendere una decisione entro i termini previsti;

▼ B

- (11) la decisione mira, in quarto luogo, a migliorare l'informazione del pubblico circa le procedure di comitato e a rendere pertanto applicabili ai comitati i principi e le condizioni, relativi all'accesso del pubblico ai documenti, che si applicano alla Commissione, a disporre che siano pubblicati un elenco di tutti i comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione ed una relazione sui lavori dei comitati come pure a disporre che siano resi pubblici, in un registro, tutti i riferimenti a documenti connessi con i comitati che sono stati trasmessi al Parlamento europeo;
- (12) la presente decisione non si applica alle procedure specifiche di comitati istituiti nell'ambito dell'attuazione della politica commerciale comune e delle regole di concorrenza previste dai trattati che non si basano attualmente sulla decisione 87/373/CEE,

▼ **B***Articolo 1*

Salvi casi specifici e motivati, nei quali l'atto di base riserva al Consiglio il diritto di esercitare direttamente talune competenze di esecuzione, queste sono conferite alla Commissione conformemente alle pertinenti disposizioni dell'atto di base. Tali disposizioni precisano gli elementi essenziali delle competenze così conferite.

Quando l'atto di base sottopone l'adozione delle misure di esecuzione a determinate modalità procedurali, queste sono conformi alle procedure previste agli articoli 3, 4, 5 ► **M1**, 5bis ◀ e 6.

Articolo 2

► **M1** 1. Fatto salvo il paragrafo 2, ◀ la scelta delle modalità procedurali per l'adozione delle misure di esecuzione è improntata ai seguenti criteri:

- a) Le misure di gestione, come quelle relative all'applicazione della politica agricola comune e della politica comune della pesca, o quelle relative all'attuazione di programmi che hanno rilevanti implicazioni di bilancio, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di gestione.
- b) Le misure di portata generale intese a dare applicazione alle disposizioni essenziali di un atto di base, ivi comprese le misure concernenti la salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione.

Quando un atto di base prevede che talune disposizioni non essenziali di tale atto possono essere adeguate o aggiornate tramite procedure di esecuzione, dette misure dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione.

- c) Fatta salva l'applicazione delle lettere a) e b), la procedura consultiva è applicata ogniqualvolta si ritenga che sia la più appropriata.

▼ **M1**

2. Quando un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato prevede l'adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di tale atto, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o di completarlo tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, tali misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo.

▼ **B***Articolo 3***Procedura consultiva**

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.
3. Il parere è messo a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.
4. La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere.

*Articolo 4***Procedura di gestione**

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

▼**B**

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, ►**MI** paragrafi 2 e 4 ◀, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo citato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta, fatto salvo l'articolo 8, misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In quest'ultimo caso, la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo da stabilire in ciascun atto di base ma che in nessun caso può essere superiore a tre mesi a decorrere da tale comunicazione.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 3.

*Articolo 5***Procedura di regolamentazione**

1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, ►**MI** paragrafi 2 e 4 ◀, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta, fatto salvo l'articolo 8, le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.

5. Se il Parlamento europeo ritiene che una proposta presentata dalla Commissione in virtù di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato eccede le competenze di esecuzione previste da tale atto di base, esso informa il Consiglio circa la sua posizione.

6. Il Consiglio può, se del caso alla luce di tale eventuale posizione, deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro un termine che sarà fissato in ciascun atto di base ma che non può in nessun caso superare tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

▼ **M1***Articolo 5 bis***Procedura di regolamentazione con controllo**

1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione con controllo composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafi 2 e 4 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. Se le misure previste dalla Commissione sono conformi al parere del comitato, si applica la procedura seguente:
 - a) la Commissione sottopone senza indugio il progetto di misure al Parlamento europeo e al Consiglio per controllo;
 - b) il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, o il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, possono opporsi all'adozione di detto progetto da parte della Commissione, adducendo a motivo della loro opposizione il fatto che il progetto di misure sottoposto dalla Commissione eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base o che il progetto non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base o non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità;
 - c) se entro tre mesi da quando è stata loro presentata la proposta, il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongono al progetto di misure, la Commissione non le adotta. In tal caso la Commissione può sottoporre al comitato un progetto di misure modificato o presentare una proposta legislativa in base al trattato;
 - d) se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti al progetto di misure, la Commissione adotta le misure.
4. Se le misure previste dalla Commissione non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, si applica la procedura seguente:
 - a) la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare e la trasmette al tempo stesso al Parlamento europeo;
 - b) il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulla proposta entro due mesi da quando la stessa gli è stata presentata;
 - c) se entro questo termine il Consiglio si oppone a maggioranza qualificata alle misure proposte, queste ultime non sono adottate. In tal caso la Commissione può sottoporre al Consiglio una proposta modificata o presentare una proposta legislativa in base al trattato;
 - d) se il Consiglio prevede di adottare le misure proposte, le sottopone senza indugio al Parlamento europeo. Se il Consiglio non delibera entro il suddetto termine di due mesi, la Commissione sottopone senza indugio le misure al Parlamento europeo;
 - e) il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono entro un termine di quattro mesi dalla trasmissione della proposta conformemente alla lettera a), può opporsi all'adozione delle misure in questione, adducendo a motivo della sua opposizione il fatto che le misure proposte eccedono le competenze di esecuzione previste dall'atto di base o che le misure non sono compatibili con il fine o il contenuto dell'atto di base o non rispettano i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

▼ M1

- f) se entro questo termine il Parlamento europeo si oppone alle misure proposte, queste ultime non sono adottate. In tal caso la Commissione può sottoporre al comitato un progetto di misure modificato o presentare una proposta legislativa in base al trattato;
- g) se allo scadere di tale termine il Parlamento europeo non si è opposto alle misure proposte, queste sono adottate dal Consiglio o dalla Commissione, a seconda dei casi.
5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, in casi eccezionali debitamente motivati, un atto di base può prevedere:
- a) che i termini di cui al paragrafo 3, lettera c) e al paragrafo 4, lettere b) ed e) siano prorogati di un mese qualora la complessità delle misure lo giustifichi; oppure
- b) che i termini di cui al paragrafo 3, lettera c), e al paragrafo 4, lettere b) ed e) siano ridotti qualora ragioni di efficienza lo giustifichino.
6. Un atto di base può prevedere che, nel caso in cui, per imperativi motivi di urgenza, non possano essere rispettati i termini della procedura di regolamentazione con controllo di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, si applichi la procedura seguente:
- a) se le misure previste dalla Commissione sono conformi al parere del comitato, la Commissione adotta tali misure, che sono immediatamente messe in atto, e le comunica senza indugio al Parlamento europeo ed al Consiglio;
- b) entro un mese da detta comunicazione, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, o il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, possono opporsi alle misure adottate dalla Commissione, adducendo a motivo della loro opposizione il fatto che le misure eccedono le competenze di esecuzione previste nell'atto di base o che le misure non sono compatibili con il fine o il contenuto dell'atto di base o non rispettano i principi di sussidiarietà o di proporzionalità;
- c) in caso di opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio la Commissione abroga le misure. Essa può tuttavia mantenere in vigore le misure a titolo provvisorio se ciò è giustificato da ragioni di tutela della salute, della sicurezza o dell'ambiente. In tal caso essa presenta senza indugio al comitato un progetto di misure modificato o una proposta legislativa in base al trattato. Le misure provvisorie restano in vigore sino alla loro sostituzione con un atto definitivo.

▼ B*Articolo 6***Procedura di salvaguardia**

Allorché l'atto di base conferisce alla Commissione la competenza a decidere su misure di salvaguardia può essere seguita la procedura seguente:

- a) La Commissione notifica al Consiglio e agli Stati membri le decisioni relative a misure di salvaguardia. Può essere previsto che, prima di adottare la sua decisione, la Commissione consulti gli Stati membri secondo modalità da definirsi in ciascun caso.
- b) Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro il termine che sarà fissato nell'atto di base di cui trattasi.
- c) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata può decidere diversamente entro il termine che sarà fissato nell'atto di base di cui trattasi. In alternativa, può essere disposto nell'atto di base che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione adottata dalla Commissione e che, qualora il Consiglio non abbia deciso entro il precitato termine, la decisione della Commissione si considera abrogata.



Articolo 7

1. Ogni comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

I comitati attualmente esistenti adattano, per quanto necessario, i loro regolamenti interni al regolamento di procedura tipo.

2. Ai comitati si applicano i principi e le condizioni relativi all'accesso del pubblico ai documenti che si applicano alla Commissione.

3. Il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione dei lavori dei comitati ► **MI** con modalità che assicurano la trasparenza del sistema di trasmissione e l'identificazione delle informazioni trasmesse e delle varie fasi della procedura ◀. A tale scopo riceve gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati, i progetti sottoposti ai comitati relativi a misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato nonché i risultati delle votazioni e i resoconti sommari delle riunioni, come pure gli elenchi degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli. Il Parlamento europeo è parimenti tenuto informato ogniqualvolta la Commissione trasmette al Consiglio misure o proposte relative alle misure da adottare.

4. Entro sei mesi dalla decorrenza dell'efficacia della decisione, la Commissione pubblica, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, un elenco dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. Nell'elenco sono specificati, per ciascun comitato, l'atto o gli altri atti di base in virtù dei quali sono istituiti i comitati. A decorrere dal 2000 la Commissione pubblica inoltre una relazione annuale sui lavori dei comitati.

5. I riferimenti di tutti i documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del paragrafo 3 sono resi pubblici in un registro che sarà istituito nel 2001.

Articolo 8

Qualora il Parlamento europeo indichi, con risoluzione motivata, che un progetto di misure d'esecuzione, di cui è prevista l'adozione e che è stato sottoposto ad un comitato in virtù di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, eccederebbe le competenze di esecuzione previste in detto atto di base, la Commissione riesamina il progetto. La Commissione, tenuto conto della citata risoluzione, può presentare al comitato, rispettando i termini del procedimento in corso, un nuovo progetto di misure, continuare il procedimento ovvero presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta in base al trattato.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il comitato, motivando la sua decisione, del seguito che intende dare alla risoluzione del Parlamento europeo.

Articolo 9

La decisione 87/373/CEE è abrogata.

Articolo 10

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 45/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2000
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte
delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 286 del trattato stabilisce che gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e agli organismi comunitari.
- (2) Un sistema di protezione dei dati personali richiede, per esser completo, non solo che si istituiscano diritti per le persone cui tali dati si riferiscono e obblighi per chi li elabora, ma anche adeguate sanzioni per i trasgressori e un'autorità di controllo indipendente.
- (3) L'articolo 286, paragrafo 2 del trattato prescrive l'istituzione di un organo di controllo indipendente incaricato di sorvegliare l'applicazione di detti atti alle istituzioni e agli organismi comunitari.
- (4) L'articolo 286, paragrafo 2 del trattato prescrive l'adozione, se del caso, di tutte le altre pertinenti disposizioni.
- (5) È necessario un regolamento per accordare alle persone fisiche diritti giuridicamente tutelati e per chiarire gli obblighi dei responsabili del trattamento dei dati in seno

alle istituzioni e agli organismi comunitari, nonché per istituire un'autorità di controllo indipendente incaricata di sorvegliare il trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni e dagli organismi comunitari.

- (6) Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾, è stato consultato.
- (7) Le persone che possono essere oggetto di tutela sono quelle i cui dati personali sono trattati da istituzioni o organismi comunitari, in qualsiasi circostanza, ad esempio in quanto impiegate presso tali istituzioni o organismi.
- (8) È necessario applicare i principi della protezione dei dati a tutte le informazioni relative ad una persona identificata o identificabile. Per stabilire se una persona è identificabile, occorre tener conto di tutti gli strumenti ragionevolmente impiegati dal responsabile del trattamento dei dati o da chiunque altro al fine d'identificare detta persona. Non occorre applicare detti principi di protezione ai dati resi anonimi in modo sufficiente ad impedire l'identificazione dell'interessato.
- (9) La direttiva 95/46/CE fa obbligo agli Stati membri di garantire la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali, al fine di assicurare la libera circolazione dei dati personali nella Comunità.

⁽¹⁾ GU C 376 E del 28.12.1999, pag. 24.

⁽²⁾ GU C 51 del 23.2.2000, pag. 48.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2000 e decisione del Consiglio del 30 novembre 2000.

⁽⁴⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- (10) La direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni ⁽¹⁾ precisa e integra la direttiva 95/46/CE quanto al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni.
- (11) Diverse altre misure comunitarie, in particolare quelle in tema di assistenza reciproca tra le amministrazioni nazionali e la Commissione, mirano ugualmente a precisare e integrare la direttiva 95/46/CE nel settore cui esse si riferiscono.
- (12) Occorre garantire su tutto il territorio comunitario un'applicazione coerente ed omogenea delle norme relative alla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
- (13) Il risultato perseguito è quello di garantire tanto l'effettivo rispetto delle norme relative alla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche quanto la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri e le istituzioni o gli organismi comunitari, nonché fra le istituzioni e gli organismi comunitari stessi ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze.
- (14) Per meglio conseguire tale risultato occorre adottare norme vincolanti nei confronti delle istituzioni e degli organismi comunitari. È necessario applicare tali norme ad ogni trattamento di dati personali effettuato da tutte le istituzioni e gli organismi comunitari purché esso avvenga nell'esercizio di attività che rientrano in tutto o in parte nel campo di applicazione del diritto comunitario.
- (15) Qualora tale trattamento venga effettuato dalle istituzioni e organi comunitari per esercitare attività che esulano dall'ambito di applicazione del presente regolamento, e in particolare quelle di cui ai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone è garantita ai sensi dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. L'accesso ai documenti, anche contenenti dati personali, è soggetto alle disposizioni adottate in base all'articolo 255 TCE, che si applica anche ai titoli V e VI del TUE.
- (16) Dette misure non si applicano ad organismi istituiti al di fuori dell'ambito comunitario e il garante europeo della protezione dei dati non è competente per la sorveglianza del trattamento dei dati personali effettuato da tali organismi.
- (17) L'efficacia della tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali nell'Unione presuppone la coerenza delle norme e delle procedure applicabili in materia ad attività inserite in quadri giuridici diversi. L'elaborazione di principi fondamentali relativi alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione doganale e di polizia, nonché la creazione di un segretariato per le autorità di controllo comuni, istituite dalla convenzione Europol, la convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e la Convenzione Schengen, rappresentano una prima tappa a tale riguardo.
- (18) È necessario che il presente regolamento prescindendo dai diritti e gli obblighi degli Stati membri a titolo delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE. Esso non si prefigge di modificare prassi e procedure legalmente applicate dagli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, di tutela dell'ordine pubblico nonché di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, nel rispetto del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e del diritto internazionale.
- (19) Le istituzioni e gli organismi comunitari si rivolgono alle autorità competenti degli Stati membri se ravvisano l'opportunità di effettuare intercettazioni di comunicazioni sulle loro reti di telecomunicazioni conformemente alle disposizioni nazionali applicabili.
- (20) È opportuno che le misure applicabili alle istituzioni e agli organismi comunitari corrispondano alle disposizioni previste per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali o l'attuazione di altre politiche comunitarie, segnatamente in materia di assistenza reciproca. Tuttavia può rendersi necessario precisare e integrare tali disposizioni per garantire la protezione dei dati personali sottoposti a trattamento da istituzioni ed organismi comunitari.
- (21) Ciò vale ugualmente per i diritti delle persone fisiche i cui dati personali sono sottoposti a trattamento, per gli obblighi delle istituzioni e degli organismi comunitari responsabili del trattamento, nonché per i poteri da conferire all'autorità di controllo indipendente incaricato di verificare la corretta applicazione del presente regolamento.
- (22) È necessario che i diritti dell'interessato e il loro esercizio non pregiudichino gli obblighi imposti al responsabile del trattamento.
- (23) L'autorità di controllo indipendente esercita il suo incarico in conformità del trattato e nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Esso conduce le sue indagini nel rispetto del protocollo sui privilegi e sulle immunità e nel rispetto dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
- (24) Occorrerà adottare le misure tecniche necessarie per consentire l'accesso ai registri dei trattamenti tenuti dai responsabili della protezione dei dati tramite l'autorità di controllo indipendente.

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

- (25) È opportuno che le decisioni dell'autorità di controllo indipendente riguardanti le deroghe, le garanzie, le autorizzazioni e le condizioni relative ai trattamenti di dati, quali definiti dal presente regolamento, siano pubblicate nel rapporto sulle attività svolte. A prescindere dalla pubblicazione annuale del rapporto sulle attività svolte, l'autorità di controllo indipendente può pubblicare relazioni su temi specifici.
- (26) Taluni trattamenti che possono presentare rischi particolari per quanto riguarda i diritti e le libertà degli interessati sono soggetti a controllo preventivo dell'autorità di controllo indipendente. È necessario che il parere, anche tacito, emesso nell'ambito di detto controllo preventivo, non pregiudichi l'esercizio ulteriore da parte dell'organo di controllo indipendente delle sue competenze rispetto al trattamento in questione.
- (27) Il trattamento di dati personali per l'esercizio delle funzioni svolte dalle istituzioni e dagli organismi comunitari nel pubblico interesse comprende il trattamento dei dati personali necessari alla gestione e al funzionamento di tali istituzioni e organismi.
- (28) In certi casi, è necessario prevedere che il trattamento dei dati sia autorizzato da disposizioni comunitarie o atti di recepimento di disposizioni comunitarie. Tuttavia, a titolo transitorio, allorché tali disposizioni non esistono e in attesa della loro adozione, il garante europeo della protezione dei dati può autorizzare il trattamento di tali dati mediante l'adozione di garanzie adeguate. Al riguardo, egli tiene conto in particolare delle disposizioni adottate dagli Stati membri per casi simili.
- (29) Tali casi riguardano il trattamento di dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, come pure il trattamento di dati relativi alla salute o alla vita sessuale che siano necessari per rispettare gli obblighi e i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro o per un motivo importante d'interesse pubblico. Si tratta anche del trattamento dei dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza, oppure ancora dell'autorizzazione ad applicare all'interessato una decisione che produca effetti giuridici nei suoi confronti o che la danneggi in modo significativo, fondata solo su un trattamento automatizzato dei dati destinato a valutare alcuni aspetti della sua personalità.
- (30) Può essere necessario sottoporre a controllo le reti di calcolatori gestite sotto la responsabilità delle istituzioni e degli organismi della Comunità per prevenire un'utilizzazione non autorizzata. Il garante europeo della protezione dei dati stabilisce se e a quali condizioni il controllo può essere esercitato.
- (31) La responsabilità per violazione del presente regolamento è disciplinata dall'articolo 288, secondo comma del trattato.
- (32) Uno o più responsabili della protezione dei dati provvedono, all'interno di ciascuna istituzione o organismo della Comunità, all'applicazione del presente regolamento e consigliano i responsabili del trattamento nell'assolvimento dei loro obblighi.
- (33) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽¹⁾ dispone che il regolamento si applica senza pregiudicare la direttiva 95/46/CE.
- (34) L'articolo 8, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della banca centrale europea ⁽²⁾ dispone che il regolamento si applica senza pregiudicare la direttiva 95/46/CE.
- (35) L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990 relativo alla trasmissione all'istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto ⁽³⁾ dispone che detto regolamento non deroga alle disposizioni particolari, comunitarie o nazionali, relative alla salvaguardia di segreti diversi da quello statistico.
- (36) Il presente regolamento non è diretto a limitare gli ambiti di discrezionalità degli Stati membri per quanto attiene all'elaborazione della legislazione nazionale in materia di protezione dei dati adottata in virtù dell'articolo 32 della direttiva 95/46/CE, conformemente all'articolo 249 del trattato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Le istituzioni e gli organismi creati dai trattati che istituiscono le Comunità europee o sulla loro base (in prosieguo «le istituzioni e gli organismi comunitari») garantiscono, conformemente alle disposizioni del

⁽¹⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 322/97 (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1).

presente regolamento, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla vita privata per quanto attiene al trattamento di dati personali. Essi non limitano né vietano la libera circolazione dei dati personali tra loro o verso i destinatari soggetti alla normativa nazionale degli Stati membri adottata in attuazione della direttiva 95/46/CE.

2. L'autorità di controllo indipendente istituita dal presente regolamento (in prosieguo «il garante europeo della protezione dei dati») sorveglia l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento a tutti i trattamenti dei dati personali eseguiti da un'istituzione o da un organismo comunitario.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- a) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (in prosieguo «interessato»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero d'identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b) «trattamento di dati personali» (in prosieguo «trattamento»): qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, l'allineamento o l'interconnessione, nonché il blocco, la cancellazione o la distruzione;
- c) «archivio di dati personali» (in prosieguo «archivio»): qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili, secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- d) «responsabile del trattamento»: l'istituzione o l'organismo della Comunità, la direzione generale, l'unità o qualunque altra entità organizzativa che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati da un atto comunitario specifico, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono essere fissati da tale atto comunitario;
- e) «incaricato del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;
- f) «terzi»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che non sia l'interessato, il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento o le persone autorizzate all'elaborazione dei dati sotto l'autorità diretta di questi ultimi;
- g) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di terzi. Non sono tuttavia considerate destinatari le autorità alle quali i dati possono essere comunicati nell'ambito di una missione d'inchiesta specifica;
- h) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale l'interessato accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento.

Articolo 3

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica al trattamento di dati personali da parte di tutte le istituzioni e di tutti gli organismi comunitari, nella misura in cui detto trattamento avviene nell'esercizio di attività che rientrano in tutto o in parte nel campo di applicazione del diritto comunitario.

2. Il presente regolamento si applica al trattamento di dati personali, interamente o parzialmente automatizzato, nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi.

CAPO II

CONDIZIONI GENERALI DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

SEZIONE 1

PRINCIPI RELATIVI ALLA QUALITÀ DEI DATI

Articolo 4

Qualità dei dati

1. I dati personali devono essere:
 - a) trattati in modo corretto e lecito;
 - b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché il responsabile del trattamento fornisca garanzie appropriate, in particolare per assicurare che i dati non siano trattati per altri fini e non siano utilizzati a sostegno di misure o decisioni riguardanti persone specifiche;
 - c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti o successivamente trattati;
 - d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - e) conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. L'istituzione o l'organismo comunitario prevede, per i dati personali che devono essere conservati oltre il suddetto arco di tempo per scopi storici, statistici o scientifici, che siano conservati esclusivamente in una forma che li renda anonimi oppure, laddove non sia possibile, che siano conservati soltanto a condizione che l'identità dell'interessato sia criptata. I dati non devono in alcun caso essere utilizzati per scopi diversi da quelli storici, statistici o scientifici.
2. Il responsabile del trattamento garantisce il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.

SEZIONE 2

PRINCIPI RELATIVI ALLA LEGITTIMAZIONE DEL TRATTAMENTO DI DATI

Articolo 5

Liceità del trattamento

Il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

- a) è necessario per l'esecuzione di una funzione di interesse pubblico in forza dei trattati che istituiscono le Comunità europee o di altri atti normativi adottati in base ad essi oppure per l'esercizio legittimo di pubblici poteri di cui sono investiti l'istituzione o l'organismo comunitario ovvero i terzi cui vengono comunicati i dati; oppure

- b) è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento; oppure
- c) è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta dello stesso; oppure
- d) l'interessato ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile; oppure
- e) è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato.

Articolo 6

Cambiamento di finalità

Fatti salvi gli articoli 4, 5 e 10:

- 1) Il trattamento dei dati personali per fini diversi da quelli per cui sono stati raccolti è consentito soltanto se il cambiamento di finalità è espressamente autorizzato dalla regolamentazione interna dell'istituzione o dell'organismo comunitario;
- 2) I dati personali raccolti allo scopo esclusivo di garantire la sicurezza o il controllo dei sistemi o del trattamento non possono essere impiegati per altri fini, a eccezione delle attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire reati gravi.

Articolo 7

Trasferimento di dati personali fra istituzioni e organismi comunitari o al loro interno

Fatti salvi gli articoli 4, 5, 6 e 10:

- 1) Il trasferimento di dati personali ad altre istituzioni o ad altri organismi comunitari ovvero al loro interno è consentito unicamente se i dati sono necessari per il legittimo esercizio delle funzioni che rientrano nelle competenze del destinatario.
- 2) Se i dati sono trasferiti su richiesta del destinatario, il responsabile del trattamento e il destinatario sono entrambi responsabili della legittimità del trasferimento.

Il responsabile del trattamento è tenuto a verificare le competenze del destinatario e ad effettuare una valutazione provvisoria della necessità del trasferimento dei dati. Qualora emergano dubbi su tale necessità, il responsabile del trattamento chiede ulteriori spiegazioni al destinatario.

Il destinatario provvede a che si possa successivamente verificare la necessità del trasferimento dei dati.

- 3) Nel procedere al trattamento dei dati personali il destinatario persegue unicamente le finalità per cui questi gli sono stati trasmessi.

Articolo 8

Trasferimento di dati personali a destinatari diversi da istituzioni e da organismi comunitari e soggetti alla direttiva 95/46/CE

Fatti salvi gli articoli 4, 5, 6 e 10, è consentito trasferire dati personali a destinatari soggetti alla normativa nazionale adottata in attuazione della direttiva 95/46/CE soltanto:

- a) se il destinatario dimostra che i dati sono necessari per l'espletamento di compiti nel pubblico interesse o che rientrano nell'esercizio della pubblica autorità; oppure
- b) se il destinatario dimostra la necessità di trasmettergli tali dati e se non sussistono ragioni per presumere che possano subire pregiudizio interessi legittimi degli interessati.

Articolo 9

Trasferimento di dati personali a destinatari diversi da istituzioni e da organismi comunitari e non soggetti alla direttiva 95/46/CE

1. È consentito trasferire dati personali a destinatari che non siano le istituzioni e gli organismi comunitari né siano soggetti alla normativa nazionale adottata in attuazione della direttiva 95/46/CE se nel paese del destinatario o all'interno dell'organizzazione internazionale destinataria è assicurato un livello adeguato di protezione e se il trasferimento dei dati avviene strettamente nell'ambito dei compiti che rientrano nelle competenze del responsabile del trattamento.
2. L'adeguatezza del livello di protezione garantito dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione è valutata tenendo conto di tutte le circostanze relative ad un'operazione o ad un insieme di operazioni di trasferimento dei dati. In particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, la finalità e la durata del trattamento previsto, il paese terzo o l'organizzazione internazionale destinatario, la normativa, generale o settoriale, vigente in tale paese o organizzazione internazionale, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza osservate in quel paese o dall'organizzazione internazionale.
3. Le istituzioni e gli organismi comunitari informano la Commissione e il garante europeo della protezione dei dati circa i casi in cui a loro parere il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione non assicurano un livello adeguato di protezione ai sensi del paragrafo 2.
4. La Commissione informa gli Stati membri dei casi di cui al paragrafo 3.
5. Le istituzioni e gli organismi comunitari adottano le misure necessarie per conformarsi alle decisioni della Commissione che constatano, in applicazione dell'articolo 25, paragrafi 4 e 6 della direttiva 95/46/CE, che un paese terzo o un'organizzazione internazionale assicura o non assicura un livello adeguato di protezione.
6. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le istituzioni e gli organismi comunitari possono trasferire dati personali a condizione che:
 - a) L'interessato abbia manifestato in maniera inequivocabile il proprio consenso al trasferimento previsto, oppure
 - b) il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato ed il responsabile del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali prese a richiesta di tale persona, oppure
 - c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il responsabile del trattamento e un terzo a favore dell'interessato, oppure
 - d) il trasferimento sia necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in via giudiziale, oppure
 - e) il trasferimento sia necessario per la salvaguardia di interessi vitali dell'interessato, oppure
 - f) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto comunitario, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, purché sussistano i requisiti per la consultazione previsti dalla normativa comunitaria.
7. Fatto salvo il paragrafo 6, il garante europeo della protezione dei dati può autorizzare un trasferimento, o un insieme di trasferimenti, di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale che non assicura un adeguato livello di protezione ai sensi dei paragrafi 1 e 2, se il responsabile del trattamento offre garanzie sufficienti per quanto riguarda la protezione della vita privata, delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone, nonché per quanto riguarda l'esercizio dei relativi diritti; dette garanzie possono, in particolare, figurare in specifiche clausole contrattuali.
8. Le istituzioni e gli organismi comunitari informano il garante europeo della protezione dei dati in merito alle categorie di casi di applicazione del paragrafo 6 e 7.

SEZIONE 3

CATEGORIE PARTICOLARI DI TRATTAMENTO

Articolo 10

Trattamento di categorie particolari di dati

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, come pure trattare dati relativi alla salute e alla vita sessuale.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando:
 - a) l'interessato ha dato il proprio consenso esplicito a tale trattamento, eccezion fatta nel caso in cui la regolamentazione interna dell'istituzione o dell'organismo comunitario prevedano che il consenso dell'interessato non possa fare venir meno il divieto di cui al paragrafo 1, oppure
 - b) il trattamento in questione è necessario per assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, se ed in quanto esso sia consentito in forza dei trattati che istituiscono le Comunità europee o di altri atti normativi adottati in base ad essi o, se necessario, nella misura in cui sia autorizzato dal garante europeo della protezione dei dati con adeguate misure di salvaguardia, oppure
 - c) il trattamento in questione è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, oppure
 - d) il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato o è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in via giudiziale, oppure
 - e) il trattamento in questione è eseguito, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da un organismo senza fini di lucro che costituisca un ente integrato in un'istituzione o in un organismo comunitario cui in virtù dell'articolo 4 della direttiva 95/46/CE non si applica la normativa nazionale sulla protezione dei dati e che si prefigga finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, purché il trattamento in questione riguardi unicamente i membri di detto organismo ovvero persone che sono in regolare contatto con esso per finalità connesse a quelle dell'organismo stesso e i dati non siano comunicati a terzi senza il consenso dell'interessato.
3. Il paragrafo 1 non si applica quando il trattamento dei dati è necessario in ambito medico per finalità di prevenzione, diagnosi, assistenza sanitaria o terapia ovvero gestione di centri di cura, e quando il trattamento dei medesimi dati è effettuato da un professionista della sanità vincolato al segreto professionale o da un'altra persona del pari soggetta a un equivalente obbligo di segretezza.
4. Purché siano fornite le garanzie del caso, e per motivi di interesse pubblico rilevante, oltre alle deroghe di cui al paragrafo 2, è possibile disporre ulteriori deroghe, previste dai trattati che istituiscono le Comunità europee o da altri atti normativi adottati in base ad essi o, se necessario, con una decisione del garante europeo della protezione dei dati.
5. I dati relativi ad infrazioni, condanne penali o misure di sicurezza possono essere oggetto di trattamento unicamente qualora ciò sia autorizzato dai trattati che istituiscono le Comunità europee o da altri atti normativi adottati in base ad essi, oppure, se necessario, dal garante europeo della protezione dei dati, fatte salve appropriate garanzie specifiche.
6. Il garante europeo della protezione dei dati stabilisce le condizioni alle quali un numero personale o qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso generale può essere trattato da un'istituzione o un organismo della Comunità.

SEZIONE 4

INFORMAZIONE DEGLI INTERESSATI

Articolo 11

Informazioni da fornire nel caso in cui i dati siano raccolti presso l'interessato

1. Il responsabile del trattamento deve fornire all'interessato presso il quale effettua la raccolta dei dati che lo riguardano almeno le informazioni elencate qui di seguito, salvo che tale persona non ne disponga già:

- a) l'identità del responsabile del trattamento;
- b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati richiesti;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari dei dati;
- d) il carattere obbligatorio o facoltativo delle risposte alle domande, nonché le possibili conseguenze di una mancata risposta;
- e) l'esistenza di diritti di accesso e di rettifica in merito ai dati che riguardano l'interessato;
- f) eventuali informazioni supplementari quali:
 - i) il fondamento giuridico del trattamento cui sono destinati i dati,
 - ii) i limiti di tempo per la conservazione dei dati,
 - iii) il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al garante europeo della protezione dei dati,

nella misura in cui tali informazioni supplementari siano necessarie, considerate le circostanze specifiche della raccolta dei dati, per garantire un corretto trattamento dei dati dell'interessato.

2. In deroga al paragrafo 1 la comunicazione delle informazioni in questione o di una parte di esse, tranne le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d) può essere differita per il tempo necessario a fini statistici. Le informazioni devono essere fornite non appena vengano meno i motivi che ne impediscono la divulgazione.

Articolo 12

Informazioni da fornire nel caso in cui i dati non siano stati raccolti presso l'interessato

1. Qualora i dati non siano stati raccolti presso l'interessato, il responsabile del trattamento deve, al momento della registrazione dei dati personali, ovvero, qualora ne sia prevista la comunicazione a terzi, entro la prima comunicazione dei dati stessi fornire all'interessato, almeno le informazioni elencate qui di seguito, salvo che tale persona già non ne disponga:

- a) l'identità del responsabile del trattamento;
- b) le finalità del trattamento;
- c) le categorie di dati in questione;
- d) i destinatari o le categorie di destinatari dei dati;
- e) l'esistenza di diritti di accesso e di rettifica in merito ai dati che riguardano l'interessato;
- f) eventuali informazioni supplementari quali:
 - i) il fondamento giuridico del trattamento cui sono destinati i dati,
 - ii) i limiti di tempo per la conservazione dei dati,
 - iii) il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al garante europeo della protezione dei dati,

iv) l'origine dei dati, a meno che motivi connessi al segreto professionale non impediscano al responsabile del trattamento di renderla nota,

nella misura in cui tali informazioni supplementari siano necessarie, considerate le circostanze specifiche della raccolta dei dati, per garantire un corretto trattamento dei dati dell'interessato.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora, in particolare nel trattamento di dati a scopi statistici ovvero di ricerca storica o scientifica, risulti impossibile o sproporzionatamente difficile informare l'interessato, oppure quando la registrazione o la comunicazione dei dati sia espressamente prescritta dal diritto comunitario. In questi casi le istituzioni o gli organismi comunitari prevedono garanzie appropriate, previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.

SEZIONE 5

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articolo 13

Diritto di accesso

Entro tre mesi dalla ricezione della richiesta d'informazioni, ogni interessato ha il diritto di ottenere liberamente, in qualunque momento e gratuitamente dal responsabile del trattamento:

- a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano;
- b) informazioni almeno sulle finalità del trattamento, sulle categorie di dati trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui vengono comunicati i dati;
- c) la comunicazione in forma intelligibile dei dati oggetto del trattamento nonché di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- d) informazioni sulla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati che la riguardano.

Articolo 14

Rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la pronta rettifica di dati personali inesatti o incompleti.

Articolo 15

Blocco

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento il blocco dei dati nei casi seguenti:

- a) quando sono oggetto di contestazione da parte dell'interessato, per un tempo tale da consentire al responsabile del trattamento di verificarne l'esattezza, inclusa la completezza, oppure
- b) quando, benché il responsabile del trattamento non ne abbia più bisogno per l'esercizio delle sue funzioni, occorre conservarli in quanto elementi di prova, oppure
- c) quando il trattamento cui sono stati sottoposti è illecito e l'interessato si oppone alla loro cancellazione e ne domanda invece il blocco.

2. Nei sistemi automatici di archiviazione, il blocco va assicurato in linea di massima mediante dispositivi tecnici. Il sistema deve indicare che i dati personali sono stati bloccati in modo da rendere evidente che non possono essere utilizzati.

3. I dati personali bloccati in applicazione del presente articolo sono oggetto di trattamento, ad eccezione delle operazioni volte a garantirne la conservazione, soltanto a fini probatori, o con il consenso dell'interessato ovvero per tutelare i diritti di terzi.

4. Prima che i dati siano sbloccati, il responsabile del trattamento ne informa l'interessato che ha chiesto e ottenuto il blocco dei dati che lo riguardano.

Articolo 16

Cancellazione

L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati se il trattamento cui sono stati sottoposti si rivela illecito, in particolare in caso di violazione delle disposizioni di cui alle Sezioni 1, 2 e 3 del Capo II.

Articolo 17

Notificazione a terzi

L'interessato ha il diritto di ottenere che il responsabile del trattamento notifichi eventuali rettifiche, cancellazioni o blocchi ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 ai terzi ai quali sono stati comunicati i dati blocchi, a meno che la notificazione non risulti impossibile o sproporzionatamente difficile.

Articolo 18

Diritto di opposizione dell'interessato

L'interessato ha il diritto di:

- a) opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati che lo riguardano, salvo nei casi previsti dall'articolo 5, lettere b), c) e d). Qualora l'opposizione si riveli fondata, tali dati non possono più essere oggetto del trattamento;
- b) essere informato prima che i dati personali siano comunicati per la prima volta a terzi o siano utilizzati per conto di questi ultimi a fini di propaganda commerciale diretta e di essere messo espressamente al corrente della possibilità di opporsi senza oneri a tale comunicazione o utilizzazione.

Articolo 19

Decisioni individuali automatiche

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione che produca effetti giuridici o abbia effetti significativi nei suoi confronti basata solo su un trattamento automatizzato di dati per valutare taluni aspetti personali che lo riguardano, quali il rendimento professionale, l'affidabilità o il comportamento, salvo che la decisione sia espressamente autorizzata dalla normativa nazionale o comunitaria o, se necessario, dal garante europeo della protezione dei dati. In entrambi i casi devono essere adottate misure volte a salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato, ad esempio facendo in modo che questi possa esprimere il proprio parere.

SEZIONE 6

DEROGHE E LIMITAZIONI

Articolo 20

Deroghe e limitazioni

1. Le istituzioni e gli organismi comunitari possono limitare l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1, degli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 e dell'articolo 37, paragrafo 1 se e in quanto necessario per salvaguardare:

- a) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire reati;
- b) importanti interessi economici o finanziari di uno Stato membro o dell'Unione europea, anche in campo monetario, fiscale e di bilancio;
- c) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;

- d) la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica e la difesa degli Stati membri;
- e) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere a) e b).

2. Gli articoli da 13 a 16 non si applicano qualora i dati siano trattati unicamente per scopi di ricerca scientifica o siano conservati sotto forma di dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario all'elaborazione di statistiche, a condizione che risulti chiaramente escluso ogni rischio di violazione della vita privata dell'interessato e che il responsabile del trattamento fornisca adeguate garanzie giuridiche, in particolare affinché i dati non siano utilizzati per adottare misure o decisioni concernenti una determinata persona.

3. Qualora si applichi una delle limitazioni di cui al paragrafo 1 l'interessato è informato, conformemente al diritto comunitario, dei principali motivi della limitazione e del suo diritto di adire il garante europeo della protezione dei dati.

4. Qualora si applichino le limitazioni previste al paragrafo 1 per negare all'interessato l'accesso ai dati che lo riguardano, il garante europeo della protezione dei dati, nell'esaminare il reclamo, gli comunica solo se i dati sono stati trattati correttamente ovvero, in caso contrario, se sono state apportate tutte le rettifiche necessarie.

5. L'informazione di cui ai paragrafi 3 e 4 può essere rinviata fino a quando privi d'effetto la limitazione di cui al paragrafo 1.

SEZIONE 7

RISERVATEZZA E SICUREZZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 21

Riservatezza del trattamento

La persona impiegata da un'istituzione o un organismo della Comunità, come pure l'istituzione o organismo comunitario che agisce in quanto incaricato del trattamento, che abbia accesso a dati personali effettua il trattamento degli stessi solo su istruzione del responsabile del trattamento, salvo che la legislazione nazionale o comunitaria lo richieda.

Articolo 22

Sicurezza del trattamento

1. Tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi della sua applicazione, il responsabile del trattamento adotta opportune misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza appropriato, in relazione ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei dati personali da proteggere.

Tali misure sono adottate in particolare per evitare la divulgazione o l'accesso non autorizzati, la distruzione accidentale o illecita o la perdita accidentale o l'alterazione dei dati, nonché per impedire qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

2. In caso di trattamento automatizzato dei dati personali sono adottate misure in funzione dei rischi in particolare per:

- a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare i dati personali;
- b) evitare qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;
- c) evitare qualsiasi immissione non autorizzata di dati in memoria nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;

- d) evitare che persone non autorizzate utilizzino i sistemi di trattamento dei dati avvalendosi d'infrastrutture destinate alla trasmissione dei dati;
- e) assicurare che le persone autorizzate ad utilizzare un sistema di trattamento dei dati non possano accedere a dati personali diversi da quelli cui si riferisce il loro diritto di accesso;
- f) registrare quali dati personali sono stati comunicati, in quale momento e a chi;
- g) assicurare che in un momento successivo sia possibile verificare quali dati personali sono stati trattati, in quale momento e da chi;
- h) assicurare che per i trattamenti di dati personali effettuati per conto di terzi possano valere solo le modalità prescritte dall'istituzione o dall'organismo contraente;
- i) assicurare che nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
- j) strutturare l'organizzazione interna d'istituzioni o organismi in modo da soddisfare le particolari esigenze connesse alla protezione dei dati.

Articolo 23

Trattamento di dati personali per conto del responsabile del trattamento

1. Quando il trattamento viene eseguito per conto del responsabile del trattamento questi sceglie un incaricato che fornisca adeguate garanzie in rapporto alle misure tecniche e organizzative di sicurezza previste dall'articolo 22 e si assicura dell'osservanza di tali misure.
2. Il trattamento per conto terzi è disciplinato da un contratto o da un atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento e disponga in particolare che:
 - a) l'incaricato del trattamento agisca soltanto su istruzioni del responsabile del trattamento;
 - b) anche l'incaricato del trattamento sia soggetto agli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, a meno che, a norma dell'articolo 16 o dell'articolo 17, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva 95/46/CE, l'incaricato del trattamento sia già soggetto agli obblighi di riservatezza e di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale di uno degli Stati membri.
3. A fini probatori, le clausole del contratto o le disposizioni dell'atto giuridico inerenti alla protezione dei dati e gli obblighi relativi alle misure di cui all'articolo 22 sono stipulati per iscritto o in altra forma equivalente.

SEZIONE 8

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 24

Nomina e mandato del responsabile della protezione dei dati

1. Ogni istituzione ed organismo della Comunità nomina almeno un responsabile della protezione dei dati personali con il mandato di:
 - a) garantire che i responsabili del trattamento e gli interessati siano informati dei propri diritti ed obblighi ai sensi del presente regolamento;
 - b) rispondere alle richieste del garante europeo della protezione dei dati e, nell'ambito delle sue competenze, cooperare con il garante europeo della protezione dei dati su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa;
 - c) garantire in maniera indipendente che le disposizioni del presente regolamento vengano applicate all'interno dell'istituzione o organismo di cui fa parte;

- d) tenere il registro delle operazioni effettuate dal responsabile del trattamento, riportandovi le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2;
- e) notificare al garante europeo della protezione dei dati i trattamenti che possono presentare rischi specifici ai sensi dell'articolo 27.

Il responsabile garantisce in tal modo che i trattamenti non arrechino pregiudizio ai diritti e alle libertà degli interessati.

2. Il responsabile della protezione dei dati è scelto in funzione delle sue qualità personali e professionali e, in particolare, delle sue conoscenze specifiche in materia di protezione dei dati.
3. La scelta del responsabile della protezione dei dati non deve dar luogo a un possibile conflitto di interessi tra la sua funzione di responsabile ed altre eventuali funzioni di ufficio, in particolare nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
4. Il responsabile della protezione dei dati è nominato per un periodo da due a cinque anni. Il suo mandato è rinnovabile; la durata complessiva del mandato non può superare i dieci anni. Può essere destituito dalle sue funzioni di responsabile della protezione dei dati dall'istituzione o organismo comunitario che lo ha nominato solo con il consenso del garante europeo della protezione dei dati, se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.
5. La nomina del responsabile della protezione dei dati è comunicata al garante europeo della protezione dei dati dall'istituzione o dall'organismo comunitario che lo ha nominato.
6. Il responsabile della protezione dei dati ottiene dall'istituzione o dall'organismo comunitario che lo ha nominato il personale e le risorse necessarie all'esercizio delle sue funzioni.
7. Il responsabile della protezione dei dati non può ricevere alcuna istruzione per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni.
8. Altre norme d'attuazione relative al responsabile della protezione dei dati sono adottate da ogni istituzione o organismo della Comunità nel rispetto delle disposizioni che figurano nell'allegato. Tali norme d'attuazione potranno in particolare riguardare le funzioni, gli obblighi e le competenze del responsabile della protezione dei dati.

Articolo 25

Notificazione al responsabile della protezione dei dati

1. Prima di eseguire uno o più trattamenti dei dati, destinati al conseguimento di una o più finalità correlate, il responsabile del trattamento ne informa il responsabile della protezione dei dati.
2. Le informazioni da fornire includono:
 - a) il nome e l'indirizzo del responsabile del trattamento e l'indicazione dei servizi di un'istituzione o un organismo incaricati del trattamento di dati personali per una particolare finalità;
 - b) la finalità o le finalità del trattamento;
 - c) una descrizione della categoria o delle categorie di interessati e dei pertinenti dati o categorie di dati;
 - d) il fondamento giuridico del trattamento al quale sono destinati i dati;
 - e) i destinatari o le categorie di destinatari ai quali possono essere comunicati i dati;
 - f) un'indicazione generale dei termini ultimi per bloccare e cancellare le diverse categorie di dati;
 - g) i trasferimenti di dati previsti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - h) una descrizione generale che consenta una prima valutazione dell'adeguatezza delle misure adottate in forza dell'articolo 22 per garantire la sicurezza del trattamento.

3. Il responsabile della protezione dei dati deve essere informato senza indugio di ogni modifica relativa alle informazioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 26

Registro

Ogni responsabile della protezione dei dati tiene un registro dei trattamenti notificati a norma dell'articolo 25.

Il registro riporta almeno le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettere da a) a g). Il registro può essere consultato da chiunque direttamente o indirettamente tramite il garante europeo della protezione dei dati.

SEZIONE 9

CONTROLLO PREVENTIVO DA PARTE DEL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI E OBBLIGO DI COLLABORAZIONE

Articolo 27

Controllo preventivo

1. I trattamenti che possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, per la loro natura, oggetto o finalità sono soggetti a controllo preventivo da parte del garante europeo della protezione dei dati.

2. Possono presentare tali rischi i seguenti trattamenti:

- a) i trattamenti di dati relativi alla salute e quelli relativi a sospetti, infrazioni, condanne penali o misure di sicurezza;
- b) i trattamenti destinati a valutare aspetti della personalità degli interessati, inclusi aspetti quali capacità, efficienza e comportamento;
- c) i trattamenti che consentono delle interconnessioni tra i dati trattati per finalità diverse e non previste dalla normativa nazionale o comunitaria;
- d) i trattamenti volti ad escludere taluno dal beneficio di un diritto, di una prestazione o della conclusione di un contratto.

3. I controlli preventivi sono effettuati dal garante europeo della protezione dei dati previa notificazione da parte del responsabile della protezione dei dati, il quale, in caso di dubbio circa la necessità di un controllo preventivo, consulta il garante europeo della protezione dei dati.

4. Il garante europeo della protezione dei dati emette un parere entro due mesi dal ricevimento della notificazione. Il periodo può essere sospeso fino a quando il garante europeo della protezione dei dati non abbia ricevuto le ulteriori informazioni richieste. Se la complessità del fascicolo lo richiede, detto termine può essere prorogato per altri due mesi con decisione del garante europeo della protezione dei dati. La decisione in questione è notificata al responsabile del trattamento prima dello scadere del periodo iniziale di due mesi.

La mancata adozione di un parere entro il termine di due mesi, eventualmente prorogato, equivale a un parere favorevole.

Se a giudizio del garante europeo della protezione dei dati il trattamento notificato rischia di comportare una violazione di qualche disposizione del presente regolamento, egli formula ove necessario proposte per evitare tale violazione. Se il responsabile del trattamento non modifica il trattamento stesso di conseguenza, il garante europeo della protezione dei dati può esercitare i poteri che gli conferisce l'articolo 47, paragrafo 1.

5. Il garante europeo della protezione dei dati tiene un registro di tutti i trattamenti che gli sono stati notificati a norma del paragrafo 2. Il registro contiene le informazioni enumerate all'articolo 25. Esso può essere consultato da chiunque.

*Articolo 28***Consultazione**

1. Le istituzioni e gli organismi comunitari informano il garante europeo della protezione dei dati al momento di elaborare provvedimenti amministrativi in tema di trattamento di dati personali che interessino un'istituzione o un organismo della Comunità singolarmente o congiuntamente.
2. Al momento dell'adozione di una proposta legislativa sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone in relazione al trattamento di dati personali, la Commissione consulta il garante europeo della protezione dei dati.

*Articolo 29***Obbligo d'informazione**

Le istituzioni e gli organismi comunitari informano il garante europeo della protezione dei dati delle misure adottate in seguito alle decisioni o autorizzazioni di cui all'articolo 46, lettera h).

*Articolo 30***Obbligo di collaborare**

A richiesta del garante europeo della protezione dei dati, i responsabili del trattamento lo assistono nell'esercizio delle sue funzioni, fornendogli in particolare le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera a), e accordandogli l'accesso di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera b).

*Articolo 31***Obbligo di rispondere ai rilievi**

A seguito dell'esercizio dei poteri da parte del garante europeo della protezione dei dati a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), il responsabile del trattamento in questione gli comunica il proprio punto di vista entro un termine ragionevole fissato dal garante europeo della protezione dei dati. Il parere comprende anche una descrizione degli eventuali provvedimenti presi a seguito delle osservazioni del garante europeo della protezione dei dati.

CAPO III

MEZZI DI RICORSO*Articolo 32***Mezzi di ricorso**

1. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere delle controversie relative alle disposizioni del presente regolamento, incluse le azioni per risarcimento del danno.
2. Fatta salva la possibilità di ricorso giurisdizionale, qualunque interessato può presentare un reclamo al garante europeo della protezione dei dati se ritiene che i diritti riconosciutigli a norma dell'articolo 286 del trattato siano stati violati in seguito a un trattamento di dati personali che lo riguardano effettuato da un'istituzione o da un organismo comunitario.

La mancata risposta del garante europeo della protezione dei dati entro sei mesi equivale a una decisione di rigetto del reclamo.

3. Avverso le decisioni del garante europeo della protezione dei dati può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
4. Chiunque abbia subito un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno subito a norma dell'articolo 288 del trattato.

*Articolo 33***Reclami del personale comunitario**

Qualsiasi persona alle dipendenze di un'istituzione o di un organismo della Comunità può presentare un reclamo al garante europeo della protezione dei dati senza seguire la via gerarchica per una asserita violazione delle norme del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali. Nessun pregiudizio può derivare ad alcuno dalla presentazione al garante europeo della protezione dei dati di un reclamo relativo ad un'asserita violazione delle norme sul trattamento dei dati personali.

CAPO IV

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA VITA PRIVATA NELL'AMBITO DELLE RETI INTERNE DI TELECOMUNICAZIONI*Articolo 34***Campo d'applicazione**

Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, al trattamento di dati personali connesso con l'uso di reti o terminali di telecomunicazione che funzionano sotto il controllo di un'istituzione o di un organismo comunitario si applica il presente Capo.

Ai fini del presente Capo per «utente» s'intende qualsiasi persona fisica che si serve di una rete o di un terminale di telecomunicazione che funzionano sotto il controllo di un'istituzione o di un organismo comunitario.

*Articolo 35***Sicurezza**

1. Le istituzioni e gli organismi comunitari adottano appropriate misure di natura tecnica ed organizzativa per garantire un uso sicuro delle reti e dei terminali di telecomunicazioni, all'occorrenza in collaborazione con i fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e/o con i fornitori di reti di telecomunicazioni pubbliche. Tenuto conto delle possibilità tecniche più recenti e dei costi da sostenere per l'adeguamento, le suddette misure devono assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente.
2. Qualora sussistano particolari rischi di violazioni della sicurezza della rete e dei terminali, l'istituzione o l'organismo comunitario in questione informano gli utenti in merito a tali rischi ed alle possibilità di contromisure e di mezzi di comunicazione alternativi.

*Articolo 36***Riservatezza delle comunicazioni**

Le istituzioni e gli organismi comunitari garantiscono la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite le reti e i terminali di telecomunicazioni nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario.

*Articolo 37***Dati relativi al traffico delle comunicazioni e alla fatturazione**

1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, i dati sul traffico delle comunicazioni relativi agli utenti, che sono trattati e conservati per stabilire le chiamate ed altri collegamenti sulla rete di telecomunicazioni, sono cancellati o resi anonimi contestualmente alla cessazione della chiamata o di altro collegamento.
2. Se necessario, i dati sul traffico indicati in un elenco approvato dal garante europeo della protezione dei dati possono essere sottoposti a trattamento a fini di gestione del bilancio e del traffico delle telecomunicazioni, nonché di verifica dell'utilizzazione autorizzata del sistema di telecomunicazioni. Tali dati dovranno essere cancellati o resi anonimi non appena possibile e non oltre sei mesi dalla loro raccolta, a meno che la loro ulteriore conservazione non sia necessaria all'accertamento, all'esercizio o alla difesa di un diritto, in una causa pendente in sede giudiziaria.
3. I trattamenti dei dati pertinenti al traffico delle comunicazioni e alla fatturazione devono essere effettuati unicamente da persone incaricate di gestire la fatturazione, il traffico o il bilancio.
4. Gli utenti delle reti di telecomunicazioni hanno il diritto di richiedere fatture o altri resoconti non dettagliati delle chiamate effettuate.

*Articolo 38***Elenchi di utenti**

1. I dati personali contenuti in elenchi cartacei o elettronici di utenti e l'accesso a detti elenchi sono limitati allo stretto necessario ai fini specifici degli elenchi.

2. Le istituzioni e gli organismi comunitari prendono le misure necessarie per impedire che i dati personali contenuti in tali elenchi siano utilizzati a fini di diffusione commerciale diretta, indipendentemente dal fatto che gli elenchi siano o meno accessibili al pubblico.

Articolo 39

Identificazione della linea chiamante e della linea chiamata e restrizione di tale funzione

1. Qualora sia offerto il servizio di identificazione della linea chiamante, l'utente chiamante deve poterlo disattivare facilmente e senza oneri.
2. Qualora sia offerto il servizio di identificazione della linea chiamante, l'utente chiamato deve poter disattivare facilmente e senza oneri l'identificazione delle chiamate in entrata.
3. Qualora sia offerto il servizio di identificazione della linea chiamata, l'utente chiamato deve poter disattivare tale identificazione presso il chiamante facilmente e senza oneri.
4. Qualora sia offerto il servizio di identificazione della linea chiamante o chiamata, le istituzioni e gli organismi comunitari informano gli utenti di questa possibilità e di quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 40

Deroghe

Le istituzioni e gli organismi comunitari provvedono affinché procedure trasparenti disciplinino il modo in cui possono scavalcare la disattivazione dell'identificazione della linea chiamante:

- a) per un periodo determinato, quando un utente chiedi l'identificazione di chiamate moleste o malintenzionate;
- b) per linee determinate, nel caso di organizzazioni che rispondono a chiamate d'emergenza, al fine di dare seguito a tali chiamate.

CAPO V

AUTORITÀ DI CONTROLLO INDIPENDENTE: IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 41

Garante europeo della protezione dei dati

1. È istituita un'autorità di controllo indipendente denominata garante europeo della protezione dei dati.
2. Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari.

Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario, e di fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari nonché agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali. A tal fine esso assolve agli obblighi previsti all'articolo 46 ed esercita i poteri attribuitigli dall'articolo 47.

Articolo 42

Nomina

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il garante europeo della protezione dei dati, per un periodo di cinque anni, in base ad un elenco predisposto dalla Commissione dopo un invito pubblico a presentare candidature.

Un garante aggiunto è nominato con la stessa procedura e per la stessa durata, con il compito di assistere il garante nell'esercizio delle sue funzioni e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Il garante europeo della protezione dei dati è scelto tra personalità che offrono ogni garanzia di indipendenza e che possiedono un'esperienza e delle competenze notorie per l'esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati, come ad esempio il far parte o l'aver fatto parte delle autorità di controllo di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE.
3. Il mandato del garante europeo della protezione dei dati è rinnovabile.
4. Oltre che per la normale procedura di sostituzione o per decesso, il mandato del garante europeo della protezione dei dati cessa in caso di dimissioni o di provvedimento d'ufficio, a norma del paragrafo 5.
5. Il garante europeo della protezione dei dati può essere rimosso o privato del diritto a pensione o di altri vantaggi sostitutivi dalla Corte di giustizia su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione qualora non sia più in possesso dei requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.
6. In caso di normale avvicendamento o di dimissioni volontarie, il garante europeo della protezione dei dati resta comunque in carica fino all'atto della sua sostituzione.
7. Gli articoli da 12 a 15 e l'articolo 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applicano anche al garante europeo della protezione dei dati.
8. Al garante aggiunto si applicano i paragrafi da 2 a 7.

Articolo 43

Statuto e condizioni generali di esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati, risorse umane e finanziarie

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione fissano di comune accordo lo statuto e le condizioni generali di esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati e, in particolare, la retribuzione, le indennità ed ogni altro compenso sostitutivo.
2. L'autorità di bilancio provvede a che il garante europeo della protezione dei dati disponga delle risorse umane e finanziarie necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.
3. Il bilancio assegnato al garante europeo della protezione dei dati figura su una linea specifica della sezione VIII del bilancio generale dell'Unione europea.
4. Il garante europeo della protezione dei dati è assistito da un segretariato. I funzionari e altri agenti sono nominati dal garante europeo della protezione dei dati che è il loro superiore gerarchico ed alle cui istruzioni sono tenuti a conformarsi. Il numero di detti funzionari ed agenti è stabilito ogni anno nell'ambito della procedura di bilancio.
5. I funzionari e gli altri agenti addetti al segretariato del garante europeo della protezione dei dati sono soggetti alla normativa relativa ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.
6. Per le questioni relative al personale alle sue dipendenze il garante europeo della protezione dei dati è equiparato alle istituzioni comunitarie ai sensi dell'articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Articolo 44

Indipendenza

1. Il garante europeo della protezione dei dati esercita le sue funzioni in piena indipendenza.
2. Nell'adempimento delle sue funzioni il garante europeo della protezione dei dati non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.
3. Per tutta la durata del mandato, il garante europeo della protezione dei dati si astiene da qualunque azione incompatibile con i suoi doveri e non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.

4. Al termine del mandato il garante europeo della protezione dei dati agisce con integrità e discrezione nell'accettazione di nomine e altri benefici.

Articolo 45

Segreto professionale

Durante e dopo il mandato il garante europeo della protezione dei dati ed il personale alle sue dipendenze sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso durante l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 46

Funzioni

Il garante europeo della protezione dei dati assolve i seguenti compiti:

- a) tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
- b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
- c) sorveglia e garantisce l'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario, fatta eccezione per la Corte di giustizia delle Comunità europee nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;
- d) consiglia le istituzioni e gli organismi comunitari, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, in particolare prima che essi adottino regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali;
- e) sorveglia l'evoluzione delle tecnologie che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- f)
 - i) collabora con le autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE dei paesi cui si applica tale direttiva se ed in quanto ciò risulti necessario per l'adempimento dei rispettivi obblighi, in particolare scambiando ogni informazione utile, chiedendo a dette autorità o organi di esercitare le loro funzioni o rispondendo a loro richieste;
 - ii) collabora altresì con gli organi di controllo della protezione dei dati istituiti in virtù del titolo VI del trattato sull'Unione europea, in particolare per rendere più coerente l'applicazione delle norme e procedure che sono rispettivamente incaricati di fare osservare;
- g) partecipa alle attività del «Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali», istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE;
- h) determina, motiva e rende pubbliche le deroghe, le garanzie, le autorizzazioni e le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), paragrafi 4, 5 e 6, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 19 e all'articolo 37, paragrafo 2;
- i) tiene un registro dei trattamenti notificatigli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, e registrati a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, e fornisce i mezzi necessari per accedere ai registri tenuti dai responsabili della protezione dei dati a norma dell'articolo 26;
- j) procede ad un esame preventivo dei trattamenti notificatigli;
- k) adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 47***Competenze**

1. Il garante europeo della protezione dei dati può:
 - a) offrire consulenza agli interessati nell'esercizio dei loro diritti;
 - b) rivolgersi al responsabile del trattamento in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all'occorrenza, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;
 - c) ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli da 13 a 19;
 - d) rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile del trattamento;
 - e) ordinare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati che siano stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e la notificazione di misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati;
 - f) vietare trattamenti a titolo provvisorio o definitivo;
 - g) adire l'istituzione o l'organismo comunitario in questione e, se necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;
 - h) adire la Corte di giustizia delle Comunità europee alle condizioni previste dal trattato;
 - i) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.
2. Il garante europeo della protezione dei dati ha il potere di:
 - a) ottenere da un responsabile del trattamento o da un'istituzione o un organismo comunitario l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini;
 - b) accedere a tutti i locali in cui un responsabile del trattamento o un'istituzione o un organismo comunitario svolge le sue attività se si può ragionevolmente supporre che in essi viene svolta un'attività in applicazione del presente regolamento.

*Articolo 48***Rapporto sulle attività**

1. Il garante europeo della protezione dei dati presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione un rapporto annuale sulla propria attività, rendendolo pubblico allo stesso tempo.
2. Il garante europeo trasmette il rapporto sulle attività alle altre istituzioni e agli altri organismi dell'Unione europea che possono formulare osservazioni in vista dell'eventuale discussione del rapporto stesso presso il Parlamento europeo, in particolare per quanto riguarda la descrizione dei provvedimenti adottati a seguito delle osservazioni del garante europeo della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 31.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 49***Sanzioni**

Il funzionario o altro agente delle Comunità europee che, volontariamente o per negligenza, non assolva agli obblighi previsti dal presente regolamento è passibile di provvedimenti disciplinari, secondo le norme e le procedure previste dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee o dal regime applicabile agli altri agenti.

*Articolo 50***Periodo transitorio**

Le istituzioni e gli organismi comunitari provvedono a che i trattamenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano rese conformi allo stesso entro un anno a decorrere da tale data.

*Articolo 51***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

D. VOYNET

ALLEGATO

1. Il responsabile della protezione dei dati può formulare raccomandazioni per il miglioramento concreto della protezione dei dati all'istituzione o all'organismo comunitario che lo ha nominato nonché consigliare questi ultimi e il responsabile del trattamento dei dati in merito all'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati. Può inoltre, di propria iniziativa o a richiesta dell'istituzione o dell'organismo comunitario che lo ha nominato, del responsabile del trattamento, del comitato del personale o di qualsiasi persona fisica, indagare sulle questioni e sui fatti direttamente collegati con l'esercizio delle sue funzioni e di cui viene a conoscenza e riferire in merito alla persona che lo ha incaricato dell'indagine e/o al responsabile del trattamento.
2. Il responsabile della protezione dei dati può essere consultato dall'istituzione o organismo comunitario che lo ha nominato, dal responsabile del trattamento, dal comitato del personale e da qualsiasi persona, senza seguire la via gerarchica, su qualsiasi aspetto riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente regolamento.
3. Nessuno deve subire pregiudizio per una questione portata all'attenzione del responsabile della protezione dei dati competente e riguardante una asserita violazione delle disposizioni del presente regolamento.
4. Ogni responsabile del trattamento deve assistere il responsabile della protezione dei dati nell'esercizio delle sue funzioni e rispondere ai quesiti sottopostigli. Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile della protezione dei dati ha accesso in qualsiasi momento ai dati oggetto del trattamento e a tutti gli uffici, alle installazioni per il trattamento dei dati e ai supporti di dati.
5. Per quanto necessario, il responsabile della protezione dei dati è esonerato da altre attività. Il responsabile della protezione dei dati e il suo personale, ai quali si applica l'articolo 287 del trattato, non dovranno divulgare le informazioni e i documenti ottenuti nell'esercizio delle loro funzioni.